Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Martedì, 26 gennaio 1932 - Anno X — **Numero 20**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1931

Numero di pubblicazione

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1993.

LEGGE 14 dicembre 1931, n. 1699.
Disciplina di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

DELLA DISCIPLINA DI GUERRA IN GENERALE.

Art. 1.

Disciplina di guerra: soggetti, contenuto e sanzioni.

In caso di mobilitazione gli Enti comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne e i minori, e quelli che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualunque motivo, presenti in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa e alla resistenza della Nazione con lo spirito di devozione e di sacrificio dei combattenti.

Le infrazioni alla disciplina di guerra sono punite a norma della presente legge, salvo che altre leggi stabiliscano pene più gravi.

Art. 2.

Doveri generali inerenti alla disciplina di guerra.

Il concorso alla difesa e alla resistenza della Nazione si esplica principalmente:

a) con la prestazione della propria attività materiale, intellettuale e spirituale, se e comunque richiesta dalle Autorità e dagli organi competenti, salve le limitazioni che derivino dalla eventuale posizione militare del cittadino o dalla pubblica funzione da lui rivestita;

b) con la riduzione al minimo possibile delle spese e dei consumi;

c) con l'astensione da qualsiasi atto, che possa contribuire a menomare la resistenza del Paese;

d) con la pronta ed assoluta obbedienza a qualsiasi disposizione delle competenti autorità;

e) col fornire immediatamente alle autorità ogni informazione di carattere militare, o, comunque, collegata con le operazioni militari, di cui si venisse in possesso;

f) col contribuire ad ogni azione che possa comunque giovare alla causa della Patria.

Art. 3.

Esenzioni parziali:
minori, vecchi, infermi, donne, altri dispensati.

Sono esenti dagli obblighi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo precedente i minori fino al 16° anno di età, i vec-

chi oltre i 70 anni e tutti coloro che ne siano dispensati da altre leggi.

Sono altresì esenti dall'obbligo di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 tutti coloro che dimostrino di trovarsi in condizioni di salute tali da aver bisogno di speciali cure.

Le donne, nel periodo della gestazione e del puerperio, godono delle esenzioni dal lavoro stabilite dalla legge sulla protezione della maternità e dell'infanzia.

Art. 4.

Dovere di rispondere alle chiamate ed agli inviti delle autorità competenti.

Tutti i cittadini di cui all'articolo 1 sono obbligati a rispondere alle chiamate ed agli inviti che loro vengano rivolti dalle autorità locali, nonchè dal Comitato di resistenza civile di cui all'articolo 5 e dare tutte le notizie di cui siano richiesti.

A tale obbligo soggiacciono anche gli Enti civili comunque costituiti.

CAPO II.

DEI COMITATI DI RESISTENZA CIVILE E DELLE LORO ATTRIBUZIONI.

Art. 5.

Comitato di resistenza civile e Direttorio: costituzione e composizione.

Presso ogni Comune, per iniziativa del podestà e previa autorizzazione del prefetto della Provincia, è costituito, appena indetta la mobilitazione, un Comitato di resistenza civile, con a capo un Direttorio composto del podestà che lo presiede, del segretario politico del locale Fascio di combattimento e di un cittadino nominato dal prefetto.

Fanno parte del Comitato di resistenza civile anche la segretaria del locale Fascio femminile, i rappresentanti locali delle Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, nonchè quei cittadini la cui opera sia ritenuta utile dal Direttorio, tra i quali saranno compresi possibilmente un rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti ed un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 6.

Attribuzioni del Comitato: gratuità delle cariche.

Il Comitato di resistenza civile di cui all'articolo precedente esplica la sua azione secondo le direttive del prefetto ed ha il compito:

a) di vigilare, nell'ambito del territorio del Comune, alla osservanza della presente legge;

b) di coadiuvare, se richiesto, gli organi costituiti a norma della legge 8 giugno 1925, n. 969;

c) di coadiuvare gli Enti municipali e statali nella ricerca della mano d'opera necessaria alle industrie ed aziende in genere, nonchè delle persone che debbono prestare la loro attività nelle opere assistenziali;

d) di agevolare la pratica attuazione di tutte le disposizioni emanate dal Governo centrale e dai suoi rappresentanti locali;

e) di segnalare di urgenza alle autorità governative le informazioni degne di rilievo e le iniziative meritevoli di essere incoraggiate e di proporre ricompense;

f) di compilare un diario di tutti gli avvenimenti più rilevanti in dipendenza dello stato di mobilitazione e delle disposizioni più importanti emanate a causa di esso.

Tutte le cariche del Comitato di resistenza civile sono gratuite e non dànno luogo a riconoscimento di indennità di qualsiasi genere.

Art. 7.

Ingiunzioni e prescrizioni del Comitato e ricorsi contro di esse.

Il Comitato di resistenza civile, di cui all'art. 5, può, ove necessario, ingiungere ai cittadini che non siano mobilitati civili, di prestare la loro attività nel termine, nel luogo e nel modo che riterrà del caso.

Lo stesso Comitato ha facoltà di prescrivere determinate direttive agli Enti ed Associazioni locali, di cui all'articolo 1, che non siano mobilitati civili.

Contro le ingiunzioni e prescrizioni di cui sopra è ammesso unicamente ricorso al prefetto.

La decisione del prefetto è insindacabile.

CAPO III.

DELLA MOBILITAZIONE CIVILE DEGLI ENTI E DEI CITTADINI E SUOI EFFETTI.

Art. 8.

Mobilitazione degli Enti.

In caso di mobilitazione il Governo, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, dichiara quali enti ed associazioni, pubblici e privati, siano civilmente mobilitati.

Qualora tuttavia speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione civile di determinati enti potrà disporsi anche senza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In ogni caso poi per gli stabilimenti ausiliari la mobilitazione civile si verifica all'atto stesso della ricezione dell'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, emanato dall'organo per le fabbricazioni di guerra.

Art. 9.

Mobilitazione dei cittadini.

In caso di mobilitazione divengono mobilitati civili tutti i cittadini, di qualunque sesso e di età non inferiore ai 14 anni compiuti, appartenenti o dipendenti, in modo permanente o temporaneo, sia dalle Amministrazioni statali sia dalle Associazioni ed enti pubblici e privati civilmente mobilitati a senso dell'articolo precedente, nonchè tutte le persone che abbiano avuto un incarico da qualsiasi Amministrazione dello Stato, durante l'incarico stesso.

La condizione di mobilitato civile può derivare anche da chiamata per manifesto o per precetto personale.

Art. 10.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali di ruolo.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti di ruolo delle Amministrazioni statali:

a) nell'interno della propria Amministrazione, l'aggravamento delle ordinarie sanzioni per le infrazioni disciplinari da essi commesse nell'ambito delle proprie attribuzioni, elevando di un grado, od anche di più gradi in caso di speciale gravità, le sanzioni stabilite dalla legge organica;

b) fuori dell'ufficio: 1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra; 2° l'obbligo di cooperare attiva-

mente, se richiesti dalla pubblica autorità, all'osservanza delle norme per la disciplina di guerra.

Art. 11.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti statali temporanei.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto dei dipendenti assunti temporaneamente da Amministrazioni statali:

a) nell'interno della propria Amministrazione, il loro assoggettamento alle sanzioni disciplinari stabilite dalla legge organica per i dipendenti di ruolo, in quanto applicibili, con l'aggravamento di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, e l'eventuale applicazione della riduzione o sospensione dello stipendio secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge;

b) fuori dell'ufficio:

1° l'aggravamento di un sesto delle sanzioni stabilite dalla presente legge per le infrazioni alla disciplina di guerra;

2° l'obbligo di cooperare attivamente, se richiesti dalla pubblica autorità, per il mantenimento della disciplina di guerra.

Art. 12.

Abbandono del servizio da parte dei dipendenti statali; inadempimento di incarichi; sanzioni.

In caso di mobilitazione civile, l'abbandono del servizio, per oltre cinque giorni, da parte dei dipendenti statali — sia di ruolo che assunti temporaneamente — è punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

La stessa pena si applica al dipendente ammesso a dispensa o a ritardo dal richiamo alle armi per mobilitazione, che abbandona il servizio per oltre 24 ore.

Alla pena di cui al primo comma soggiacciono anche le persone che, avendo ricevuto un incarico dallo Stato, volontariamente si sottraggono all'incarico stesso.

Art. 13.

Effetti della mobilitazione in confronto dei dipendenti dagli enti pubblici e privati.

La condizione di mobilitato civile comporta in confronto delle persone appartenenti o dipendenti dalle associazioni ed enti pubblici e privati:

a) l'aggravamento degli ordinari provvedimenti disciplinari per le infrazioni ai regolamenti interni, elevando di un grado, od anche di più gradi in caso di speciale gravità, le punizioni stabilite dai regolamenti stessi;

b) l'applicabilità della pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace nel caso di abbandono del servizio per oltre cinque giorni, o per oltre 24 ore se trattisi di dispensati, ammessi a ritardo od esonerati dal richiamo alle armi per mobilitazione.

Art. 14.

Revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione in caso di condanna.

La condanna a pena restrittiva della libertà personale, inflitta ai termini degli articoli 10, 11, 12 e 13 a chi sia dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, importa di pieno diritto la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

L'autorità giudiziaria deve notificare la sentenza all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo o l'esonerazione.

Quest'ultima autorità, entro 24 ore dalla notificazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

Art. 15.

Obblighi dei capi degli enti civilmente mobilitati. Sanzioni contro gli inadempienti.

In qualunque modo avvenga la mobilitazione civile, le persone preposte all'associazione od ente mobilitato debbono, entro 24 ore dalla avuta partecipazione del provvedimento, comunicare ai proprii dipendenti l'avvenuta trasformazione dell'ente od associazione, e quindi dei dipendenti stessi, in mobilitati civili, mediante avviso od altro mezzo atto a renderne ciascuno personalmente edotto.

In caso di inadempimento, i responsabili sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, salve le maggiori penalità comminate da altre leggi quando la mancanza rivesta figura di più grave reato.

Art. 16.

Omessa notificazione di notizie utili alla difesa o alla organizzazione civile — Sanzioni.

Chiunque, appartenendo ad un ente mobilitato ed avendone l'obbligo, ometta di notificare, a chi di ragione, dati o elementi relativi a persone o cose la cui mancanza possa recare un qualsiasi pregiudizio alla difesa o alla organizzazione civile del Paese, è punito con l'arresto fino ad un anno, o con l'ammenda sino a lire 5000, salvo che la omissione costituisca altro più grave reato previsto dalla presente o da altre leggi.

Art. 17.

Mancanza alla chiamata per mobilitazione civile. Sanzioni.

Chiunque, chiamato a senso dell'ultimo comma dell'articolo 9, non si presenta entro cinque giorni dopo quello stabilito, è punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Art. 18.

Incompatibilità della condizione di mobilitato civile col servizio alle armi.

La condizione di mobilitato civile sussiste solo in quanto il soggetto non abbia in atto obbligo di servizio alle armi.

In caso di chiamata o di richiamo alle armi del mobilitato civile, la condizione di mobilitato civile cessa alle ore 24 del giorno che precede la vigilia di quello stabilito per la presentazione alle armi.

Art. 19.

Obblighi dei mobilitati civili chiamati alle armi e non incorporati — Sanzioni.

I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, i quali, presentatisi alle armi, non vengano, per qualsiasi motivo, incorporati, riacquistano senz'altro la condizione di mobilitati civili.

Essi devono presentarsi all'ente od associazione, cui appartenevano o da cui dipendevano all'atto della chiamata o del richiamo alle armi, entro dieci giorni da quello in cui sono stati lasciati liberi dall'autorità militare.

Il termine è però di 24 ore se l'ente od associazione di cui sopra ha sede nello stesso Comune in cui risiede l'autorità militare predetta.

Coloro che non ottemperino all'obbligo anzidetto sono puniti con la reclusione da sei mesi ad un anno; e se non si presentino neppure entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini come sopra rispettivamente fissati, sono puniti con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Art. 20.

Obblighi dei già mobilitati civili in caso di congedamento dal servizio militare - Sanzioni.

I mobilitati civili chiamati o richiamati in servizio militare, che per qualsiasi motivo dopo l'incorporazione cessino dal servizio stesso mentre continua nel Paese lo stato di mobilitazione civile, e che per disposizioni di legge o contrattuali non abbiano obbligo di ripresentarsi all'ente od associazione cui appartenevano o da cui dipendevano, debbono, entro tre giorni dal loro congedamento, darne notizia all'ente od associazione suddetti per iscritto con lettera raccomandata o a mezzo del Comitato di resistenza civile.

Coloro che non ottemperano a tale obbligo sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Art. 21.

Concorso nei reati di abbandono del servizio in materia di mobilitazione civile.

Le stesse pene stabilite dagli articoli 12, 13 e 19 si applicano a chiunque abbia concorso anche indirettamente a far commettere i reati previsti negli articoli suindicati.

CAPO IV.

DELLA MOBILITAZIONE CIVILE DI RIFORMATI E DI UFFICIALI INVALIDI.

Art. 22.

Mobilitazione dei riformati.

In caso di mobilitazione o di speciali contingenze gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà, d'accordo con i Ministeri militari, di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8 giugno 1925, n. 969, anche i cittadini riformati dal servizio militare.

Art. 23.

Esenzioni dei riformati.

Sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile i riformati che, all'atto della chiamata stessa, prestino l'opera loro presso corpi od enti facenti parte del Regio esercito, della Regia marina, o della Regia aeronautica; o che da questi siano stati regolarmente prenotati, in precedenza, per le loro particolari esigenze.

Sono esenti inoltre gli addetti a servizi pubblici da determinarsi dal regolamento.

Art. 24.

Arruolamento volontario dei riformati.

Dopo indetta la mobilitazione, gli arruolamenti volontari, di cui agli articoli 121 e 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1927-V, n. 1437, dei riformati assunti in servizio dagli organi della mobilitazione civile, sono subordinati al consenso degli organi stessi.

Art. 25.

Mobilitazione degli ufficiali invalidi.

Nei casi previsti dall'articolo 22 gli organi della mobilitazione civile, d'accordo con i Ministeri militari, hanno anche la facoltà di chiamare in servizio, per i fini di cui alla legge 8 giugno 1925, n. 969, gli ufficiali invalidi di guerra, provvisti di pensione vitalizia delle prime otto categorie, che non siano stati riassunti in servizio sedentario, e quelli che abbiano cessato di appartenere ai ruoli del Regio esercito, della Regia marina, o della Regia aeronautica per infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio.

Art. 26.

Esenzione degli ufficiali invalidi.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile, qualora siano ammessi, dietro loro domanda, a prestare servizio nell'esercito mobilitato.

Sono altresì esenti dal rispondere alla chiamata gli ufficiali invalidi di guerra i quali, all'atto della mobilitazione o successivamente, vengano riassunti in servizio sedentario ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032.

Art. 27.

Chiamata per manifesto o per precetto personale.

La chiamata di cui all'articolo 22 può essere fatta per manifesto o per precetto personale, a senso del secondo comma dell'articolo 9.

La chiamata di cui all'articolo 25 è fatta per precetto personale a senso dello stesso secondo comma dell'articolo 9.

Art. 28.

Chiamate di controllo dei riformati e degli ufficiali invalidi. Sanzioni contro gli inadempienti.

Gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà di disporre, anche all'infuori dei casi previsti dall'articolo 22, speciali chiamate dei cittadini di cui agli articoli 22 e 25 per quei controlli che ritengano necessari.

In caso di mancata presentazione a dette chiamate sono applicabili le stesse sanzioni stabilite dalla legge 27 marzo 1930, n. 460, per coloro che non rispondano alle chiamate di controllo dei militari in congedo.

Art. 29.

Accertamenti sanitari sui riformati ed ufficiali invalidi. Sanzioni contro gli inadempienti.

Gli organi della mobilitazione civile hanno facoltà di sottoporre in qualunque momento ad accertamenti sanitari, da effettuarsi ad opera di un ufficiale medico superiore delle Forze armate o di un professore di ruolo della Regia università, ove esistano nel Comune, i cittadini di cui agli articoli 22 e 25.

Agli inadempienti ai relativi ordini di chiamata sono applicate le disposizioni di cui agli articoli 17 e 28 a seconda che sia stata o non indetta la mobilitazione.

Capo V.

Degli appartenenti e dipendenti dagli stabilimenti di produzione per la guerra.

Art. 30.

Assoggettamento alla giurisdizione penale militare; applicazione delle pene militari agli aventi obblighi militari.

Tutte le persone, di qualunque sesso e di qualunque età, appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti statali di produzione per la guerra e dagli stabilimenti privati mobilitati sono soggette alla giurisdizione dei tribunali militari.

Sono sostituite, per quelle tra le dette persone che abbiano obblighi di servizio militare, alle pene comuni le pene militari secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare.

Alle persone di età inferiore ai 18 anni competono le diminuzioni di pena ed i benefici previsti dal Codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Art. 31.

Abbandono del servizio - Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo precedente, si assenta senza autorizzazione dallo stabilimento, per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assente, non vi rientra, senza legittimo motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefissogli, è punito con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

La stessa pena si applica al dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione, che indebitamente si assenta dallo stabilimento per oltre 24 ore o non vi rientra nello stesso termine.

Art. 32.

Violenza a superiori nella gerarchia tecnica - Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, usa violenza ad un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da due a nove anni.

Qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, se la violenza sia commessa con premeditazione, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Qualora il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 33.

Minaccia ed ingiuria a superiori nella gerarchia tecnica. Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, usa minaccia o commette ingiuria ad un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento stesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, qualora il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore, la pena è diminuita da un terzo alla metà.

Art. 34.

Rifiuto di obbedienza a superiori nella gerarchia tecnica. Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, rifiuta obbedienza agli ordini, relativi al servizio, di un superiore nella gerarchia tecnica dello stabilimento, è punito con la reclusione fino a quattro mesi.

Se il fatto abbia luogo in servizio, o in presenza di più individui del personale suddetto, la reclusione può estendersi fino ad un anno.

Art. 35.

Violenza, minaccia o ingiuria e rifiuto d'obbedienza verso l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare. Sanzioni.

Le stesse pene indicate negli articoli 32, 33 e 34 sono applicabili anche se i fatti previsti negli articoli stessi siano commessi contro chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

Art. 36.

Abuso di autorità da parte di superiori nella gerarchia tecnica e di militari preposti alla sorveglianza disciplinare - Sanzioni.

L'investito di un grado nella gerarchia tecnica di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, che usi violenza ad un inferiore, è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, salve le maggiori pene pel caso che il fatto costituisca reato più grave.

Se il colpevole ha agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore, la pena è diminuita dalla metà ai due terzi.

Le stesse pene sono applicabili anche se il fatto sia commesso da chi rappresenta l'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento.

Art. 37.

Ostruzionismo e sabotaggio nei lavori - Sanzioni.

Chiunque, appartenendo al personale di uno degli stabilimenti di cui all'articolo 30, pone ostacolo al corso dei lavori, ovvero artificiosamente commette errore nelle lavorazioni o deteriora il materiale di lavoro affidatogli, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il danno sia grave, la reclusione non è inferiore ai sette anni.

Art. 38.

Applicabilità delle punizioni disciplinari militari.

Gli appartenenti o dipendenti dagli stabilimenti di cui all'articolo 30, se di sesso maschile e di età non inferiore ai 18 anni, sono soggetti anche, d'ordine dell'autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento, alle punizioni contemplate dal regolamento di disciplina militare, nei modi e nelle forme che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Capo VI.

DI ALCUNE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELLA NAZIONE PER LA GUERRA.

Art. 39.

Inadempimento degli obblighi relativi al personale degli stabilimenti - Sanzioni.

I direttori degli stabilimenti destinati a divenire ausiliari e le persone preposte agli organi della mano d'opera competenti, che non ottemperino agli obblighi loro incombenti fin dal tempo di pace o all'atto della mobilitazione nei riguardi del personale avente obblighi militari, o dell'assunzione della mano d'opera, sono puniti con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 500 a 3000, salve le maggiori pene stabilite per casi altrimenti previsti dalla presente o da altre leggi.

Art. 40.

Dispense, ritardi ed esonerazioni ottenute o conservate con mezzi illeciti - Sanzioni.

Chiunque, per ragione del suo ufficio, avendo facoltà di fare richieste di dispense, di ritardi o di temporanee esonerazioni dal richiamo alle armi per mobilitazione di militari in congedo, ovvero di rilasciare a tale uopo dichiarazioni, attesta falsamente circostanze che diano o possano dare motivo alle dispense, ai ritardi od alle esonerazioni stesse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, avendo obbligo di dimettere i militari che fruiscano di dispense, ritardi od esonerazioni temporanee o di denunziare la cessazione delle condizioni che dettero ad esse motivo, omette di farlo nel termine stabilito.

Il militare che fruisce di dispensa, ritardo od esonerazione ottenuta con mezzi illeciti è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Art. 41.

Dispense ed esonerazioni eccedenti la quota prestabilita o mancanti di titolo - Sanzioni.

Chiunque, nella esecuzione delle disposizioni relative alla mano d'opera, con deliberato proposito renda indisponibili per la chiamata alle armi persone in più di quelle consentite dagli organi competenti o persone che non vi abbiano titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il militare che, in dipendenza del detto reato, scientemente fruisce della posizione di indisponibile, soggiace alla stessa pena.

Le pene di cui ai due commi precedenti si applicano indipendentemente dalle altre cui a senso dell'articolo precedente i responsabili possono incorrere in caso di falsa attestazione di circostanze che diano o possano dare motivo alla dispensa od esonerazione.

Art. 42.

Contravvenzioni alle disposizioni sulla mano d'opera. Sanzioni.

Le contravvenzioni alle norme relative alla mano d'opera, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda da lire 100 a lire 5000.

Art. 43.

Impiego indebito del dispensato, ammesso a ritardo od esonerato — Sanzioni.

Chiunque, senza autorizzazione della autorità competente, adoperi il dispensato, ammesso a ritardo od esonerato dal richiamo alle armi per mobilitazione in mansioni diverse da quelle che determinarono la concessione della dispensa, del ritardo o dell'esonerazione, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 44.

Trasgressioni al disposto dell'articolo 7 della legge n. 969 - Sanzioni.

Chi, avendone l'obbligo, non ottempera fino dal tempo di pace al disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1925, n. 969, che impone alle associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, alle società ed associazioni designate dalla Commissione Suprema di difesa di tenere al corrente un proprio progetto di mobilitazione, è punito con ammenda non inferiore a lire 3000.

Il regolamento determinerà quale o quali persone, facenti parte dell'associazione sindacale, società od associazione, abbiano l'obbligo di cui al comma precedente.

Art. 45.

Infrazioni alle norme sulle requisizioni - Sanzioni.

Nel regolamento sulle requisizioni, prevedute dall'articolo 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969, potranno essere stabilite, per la violazione delle norme contenute nel regolamento medesimo, le pene dell'arresto e dell'ammenda entro i limiti fissati nel Codice penale approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.

Le pene suddette potranno essere stabilite congiuntamente o separatamente.

Art. 46.

Contravvenzioni alle disposizioni sui censimenti ordinati ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra - Sanzioni.

Le contravvenzioni alle norme emanate per l'esecuzione dei censimenti di cui all'articolo 11 della legge 8 giugno 1925, n. 969, qualora non siano previste da speciali disposizioni, sono punite con ammenda non inferiore a lire 500.

Art. 47.

Infrazioni in genere alle norme sulla disciplina di guerra - Sanzioni.

Le infrazioni alle norme sulla disciplina di guerra, non previste come reato dalla presente o da altre leggi, sono punite con ammenda non inferiore a lire 100.

Capo VII.

DELLA MUTILAZIONE PER SOTTRARSI AGLI OBBLIGHI DELLA MOBILITAZIONE CIVILE.

Art. 48.

Mutilazione o simulazione di infermità - Sanzioni.

Coloro che, al fine di esimersi dagli obblighi della mobilitazione civile, si siano procacciati infermità o mutilazioni, od abbiano simulato infermità, nonchè coloro che se ne siano

resi complici, sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e puniti con le stesse pene stabilite dal Codice penale militare per la mutilazione volontaria in tempo di pace, salvo il conguaglio della pena per coloro che non abbiano obblighi di servizio militare.

Capo VIII.

Del concorso di più persone nei reati attinenti alla disciplina di guerra.

Art. 49.

Aumento della pena in caso di concorso.

Se il fatto costituente reato a norma della presente legge sia commesso previo accordo fra tre o più persone, la pena è aumentata della metà.

Capo IX.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 50.

Sostituzione delle pene comuni alle militari.

Nei casi di cui agli articoli 12, 13, 17, 19, 21 e 29, se il colpevole non abbia obblighi di servizio militare, alle pene militari sono sostituite le pene comuni secondo il conguaglio fissato dal Codice penale militare.

Art. 51.

Smobilitazione civile collettiva e individuale.

È sempre in facoltà del Governo e della autorità cui è demandato per legge l'incarico di ordinare la mobilitazione civile, collettiva o individuale, di decretare la smobilitazione, sia collettiva che individuale, anche prima che cessi la mobilitazione militare.

Art. 52.

Territorio di applicazione della legge.

La presente legge ha vigore in tutto il territorio dello Stato dichiarato o non dichiarato in stato di guerra.

Art. 53.

Applicazione della legge nelle Colonie.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche nelle Colonie, tanto nei riguardi dei cittadini che dei sudditi.

Il Comitato di resistenza civile è costituito presso ogni Commissariato regionale. È presieduto dal commissario regionale e gli altri membri sono nominati dal Governatore con suo decreto.

Le facoltà attribuite al prefetto sono in Colonia esercitate dal Governatore.

È lasciato al regolamento di provvedere a quelle ulteriori modificazioni che in rapporto agli speciali ordinamenti locali risultino necessarie.

Art. 54.

Entrata in vigore della legge - Regolamento.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione della presente legge e pel suo coordinamento con i Codici penali militare e comune.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Gazzera — Sirianni — Balbo — Rocco — De Bono.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Numero di pubblicazione **1994**.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1710**.

Conversione in legge, con aggiunte, del R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, recante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza, con l'aggiunta dei seguenti articoli:

Art. 10-*bis*.

All'articolo 18 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, numero 26, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le funzioni di direttore dei conti possono essere affidate altresì agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra della Regia guardia di finanza, alla data della pubblicazione della presente legge, a riposo per raggiunti limiti di età, purchè non siano trascorsi sei mesi dall'avvenuto ricollocamento in congedo e sempre quando conservino l'idoneità fisica a ben disimpegnare le funzioni cui devono essere adibiti, da accertarsi nei modi prescritti dalle disposizioni in vigore per i mutilati e invalidi di guerra.

« La riassunzione in servizio dei mutilati od invalidi di guerra per le funzioni di cui ai precedenti commi, non può eccedere la durata di quattro anni ».

Art. 14-*bis*.

Al « Fondo massa della Regia guardia di finanza » è affidato l'incarico di corrispondere agli ufficiali del Corpo stesso una indennità, oltre quella che è corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.

A tale effetto gli ufficiali sono soggetti ad una ritenuta a favore del Fondo massa dell'uno per cento sullo stipendio lordo.

L'importo delle ritenute sarà corrisposto al Fondo massa con le stesse modalità stabilite per il versamento del contributo all'Opera di previdenza.

Art. 14-*ter*.

Sono sottoposti alla ritenuta di cui al precedente articolo tutti gli ufficiali della Regia guardia di finanza in servizio

permanente, durante il tempo in cui rimangono in tale posizione e quando, essendone cessati, sono richiamati in servizio, durante il tempo del richiamo, purchè questo non sia inferiore a tre mesi.

Art. 14-*quater*.

I proventi delle ritenute di cui all'art. 14-*bis* sono, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, impiegati con le stesse norme stabilite per l'amministrazione del Fondo massa.

Possono essere altresì impiegati in prestiti da concedere agli ufficiali della Regia guardia di finanza soggetti a ritenute, nella misura e con le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su proposta del Consiglio d'amministrazione del Fondo massa.

Art. 14-*quinquies*.

L'indennità è corrisposta agli ufficiali che pagano il relativo contributo da almeno sei anni o alla vedova o alla prole nei casi previsti per l'analoga indennità che corrisponde l'Opera di previdenza, e secondo le norme che saranno approvate dal Ministro per le finanze, su parere del Consiglio di amministrazione del Fondo massa.

L'indennità è pagata agli ufficiali che ne hanno diritto, all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di servizio ausiliario oppure all'atto del collocamento a riposo da qualsiasi altra posizione purchè con diritto a pensione vitalizia.

Art. 14-*sexies*.

L'ammontare dell'indennità è stabilita provvisoriamente in misura uguale a quella dell'indennità corrisposta dall'Opera di previdenza, ma può essere variata dal Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 14-*septies*.

Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sullo stipendio ridotto che percepiscono, e all'atto del collocamento a riposo viene loro corrisposta l'indennità calcolata sull'ultimo stipendio ridotto percepito.

Però gli ufficiali che all'atto del collocamento in aspettativa riduzione quadri siano già soggetti alla ritenuta a favore del Fondo massa, possono chiedere di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio.

Art. 14-*octies*.

La ritenuta di cui all'articolo 14-*bis* dovrà avere inizio dal primo mese dell'esercizio finanziario in corso. Il Ministro per le finanze determinerà le quote da versare sino al 30 giugno 1932, in modo che il versamento dell'intera ritenuta sia effettuato entro l'esercizio finanziario.

Art. 14-*novies*.

Gli ufficiali della Regia guardia di finanza che hanno cessato dopo il 1° luglio 1931 e che cesseranno dal servizio permanente prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennità, potranno domandare di continuare a pagare il prescritto contributo sino al raggiungimento di detto limite o sino al collocamento a riposo, versando quote corrispondenti all'uno per cento dell'ultimo stipendio da loro percepito.

Agli ufficiali che sono collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto all'indennità, competono tanti sesti della indennità stessa quanti sono gli anni durante i quali hanno versato il prescritto contributo, calcolando per un anno le frazioni superiori a sei mesi.

Eguale trattamento compete alla vedova dell'ufficiale che non ha ancora conseguito il diritto all'indennità o alle persone indicate nel precedente art. 14-*quinquies*.

Non saranno assoggettati a ritenuta gli ufficiali che entro sei mesi dal versamento della prima quota vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.

Art. 14-*decies*.

Con decreto Reale da emanare su proposta del Ministro per le finanze, saranno stabilite tutte le altre norme che siano ritenute necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 14-*bis* a 14-*novies*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1995.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1931, n. **1712**.

Estensione al comune di Lucca delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e approvazione del regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Lucca, diretta ad ottenere l'estensione a suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni medesime in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduto il provvedimento del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, in data 26 maggio 1915, n. 2648/V, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti del R. decreto 22 settembre 1914, n. 1028, il progetto originario per la costruzione della fognatura del comune di Lucca;

Veduto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 31 ottobre 1921, col quale fu approvato il progetto di aggiornamento relativo alle opere costruttive della fognatura del suddetto Comune, ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1911, n. 586, e del R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1909;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Lucca in data, rispettivamente, 26 luglio e 7 settembre 1928;

Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Lucca le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, : . 799.

Art. 2.

È confermata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate dai suindicati progetti per la costruzione della fognatura del predetto Comune ed è assegnato il termine di due anni, dalla data di pubblicazione del presente decreto, per il compimento delle opere stesse.

Art. 3.

È approvato il testo unico del regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina di Lucca, deliberato da quel podestà con atto in data 20 giugno 1931.

Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 84. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1996.**

REGIO DECRETO 7 dicembre 1931, n. **1713.**

Estensione al comune di Martina Franca (Taranto) delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, e approvazione del regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni stesse in detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda del comune di Martina Franca, in provincia di Taranto, diretta ad ottenere l'estensione a suo favore delle disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799, concernenti le opere di fognatura della città di Torino, nonchè l'approvazione del regolamento speciale per l'esecuzione delle disposizioni stesse in detto Comune;

Esaminati gli atti;

Veduti il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, in data 18 marzo 1926, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 23 settembre 1920, n. 1365, il progetto per la costruzione della fognatura del comune di Martina Franca, redatto, sotto la data del 18 marzo 1922, dalla ditta Ingani e Scalvini, nonchè il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, in data 5 settembre 1929, col quale fu approvato, ai sensi e per gli effetti della surriferita legge 23 settembre 1920, n. 1365, il progetto di varianti all'anzicennato progetto originario, redatto, sotto la data del 4 ottobre 1927, dall'ingegnere Raffaele Tramonte;

Veduti i pareri favorevoli espressi, ai termini dell'art. 2 della legge 18 luglio 1911, n. 799, dal Consiglio provinciale sanitario e dalla Giunta provinciale amministrativa di Taranto, in data, rispettivamente, del 9 e dell'11 marzo 1931;

Sentiti i pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduti gli articoli 2 e 3 della legge 18 luglio 1911, n. 799, nonchè l'art. 20 del regolamento 30 dicembre 1923, n. 2889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese al comune di Martina Franca le disposizioni delle leggi 12 luglio 1896, n. 303, e 18 luglio 1911, n. 799.

Art. 2.

È confermata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate dai surriferiti progetti per la costruzione della fognatura del predetto Comune, redatti, rispettivamente, in data 18 marzo 1922 dalla ditta Ingani e Scalvini, e in data 4 ottobre 1927 dall'ingegnere Raffaele Tramonte, ed è confermata l'assegnazione del termine fissato col citato decreto Ministeriale 5 settembre 1929 per il compimento delle opere stesse.

Art. 3.

È approvato il regolamento per il servizio delle immissioni nei canali della fognatura cittadina di Martina Franca, deliberato da quel commissario prefettizio con atto in data 12 marzo 1929, n. 51.

Tale regolamento sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 85. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1997.**

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1748.**

Proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, concernente l'esecuzione delle provviste e delle opere per i servizi dell'Aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di prorogare le disposizioni speciali adottate per l'esecuzione delle provviste e delle opere per i servizi dell'Aeronautica, che andrebbero a scadere il 31 dicembre 1931;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'aeronautica e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'efficacia delle disposizioni del R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, è prorogata fino al 31 dicembre 1934, a decorrere dal 1° gennaio 1932.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BALBO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 113. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1998**.

REGIO DECRETO 23 novembre 1931, n. **1696**.

Determinazione dei contributi scolastici dovuti dai comuni della Toscana per il periodo dal 1° aprile 1930 al 31 dicembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927, che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti gli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduti gli elenchi dei posti d'insegnante di scuole classificate, legalmente istituiti ed esistenti al 1° aprile 1930 nei Comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Firenze;

Veduto l'articolo 2 del R. decreto 14 settembre 1931, numero 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascun Comune delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena deve versare annualmente alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 55, lettera *c*), del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, nella somma indicata nell'elenco che, d'ordine Nostro, viene annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 81. — MANCINI.

***ELENCO** delle somme che i sottoindicati Comuni devono versare annualmente alla R. Tesoreria dello Stato, per il periodo 1° aprile 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 55, lettera c, del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.*

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune: per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune: Totale
	I. — Provincia di AREZZO.			
1	Anghiari	16	400	6,400
2	Badia Tedalda	3	»	1,200
3	Bibbiena	17	»	6,800
4	Bucine	15	»	6,000
5	Capolona	7	»	2,800
6	Caprese Michelangelo	5	»	2,000
7	Castel Focognano	8	»	3,200
8	Castelfranco di Sopra	6	»	2,400
9	Castel San Niccolò	12	»	4,800
10	Castiglion Fibocchi	3	»	1,200
11	Castiglion Fiorentino	20	»	8,000
12	Cavriglia	17	»	6,800
13	Chitignano	2	»	800
14	Chiusi della Verna	4	»	1,600
15	Civitella in Val di Chiana	14	»	5,600
16	Cortona	49	»	19,600
17	Foiano della Chiana	15	»	6,000
18	Laterina	3	»	1,200
19	Loro Ciuffenna	9	»	3,600
20	Lucignano	8	»	3,200
21	Marciano	6	»	2,400
22	Montemignaio	4	»	1,600
23	Monte San Savino	16	»	6,400
24	Montevarchi	28	»	11,200
25	Ortignano Raggiolo	4	»	1,600
26	Pergine Valdarno	4	»	1,600
27	Pian di Scò	4	»	1,600
28	Pieve Santo Stefano	6	»	2,400
29	Poppi	18	»	7,200
30	Pratovecchio Stia	20	»	8,000
31	San Giovanni Valdarno	11	»	4,400
32	Sansepolcro	24	»	9,600

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
33	Sestino	5	400	2,000
34	Subbiano	8	»	3,200
35	Talla	4	»	1,600
36	Terranova Bracciolini	22	»	8,800
	Totali per la Provincia di Arezzo	417		166,800

II. — Provincia di FIRENZE.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Bagno a Ripoli	22	400	8,800
2	Barberino di Mugello	18	»	7,200
3	Barberino di Val d'Elsa	7	»	2,800
4	Borgo San Lorenzo	30	»	12,000
5	Calenzano	13	»	5,200
6	Campi Bisenzio	29	»	11,600
7	Cantagallo	10	»	4,000
8	Capraia o Limite	6	»	2,400
9	Carmignano	20	»	8,000
10	Castelfiorentino	22	»	8,800
11	Cerreto Guidi	14	»	5,600
12	Certaldo	17	»	6,800
13	Dicomano	8	»	3,200
14	Empoli	31	»	12,400
15	Fiesole	18	»	7,200
16	Figline Valdarno	20	»	8,000
17	Firenzuola	22	»	8,800
18	Fucecchio	25	»	10,000
19	Gambassi	8	»	3,200
20	Greve	16	»	6,400
21	Impruneta	9	»	3,600
22	Incisa in Val d'Arno	7	»	2,800
23	Lastra a Signa	26	»	10,400
24	Londa	6	»	2,400
25	Marradi	20	»	8,000
26	Montaione	9	»	3,600
27	Montelupo Fiorentino	8	»	3,200
28	Montemurlo	4	»	1,600
29	Montospertoli	19	»	7,600
30	Palazzuolo	4	»	1,600
31	Pelago	9	400	3,600
32	Pontassieve	24	»	9,600
33	Prato in Toscana	91	»	36,400
34	Reggello	19	»	7,600
35	Rignano sull'Arno	9	»	3,600
36	Rufina	11	»	4,400
37	San Casciano in Val di Pesa	24	»	9,600
38	San Godenzo	5	»	2,000
39	San Piero a Sieve	7	»	2,800
40	Scandicci	22	»	8,800
41	Scarperia	12	»	4,800
42	Sesto Fiorentino	30	»	12,000
43	Signa	18	»	7,200
44	Tavornelle in Val di Pesa	8	»	3,200
45	Vaglia	11	»	4,400
46	Vernio	22	»	8,800
47	Vicchio	23	»	9,200
48	Vinci	12	»	4,800
	Totali per la Provincia di Firenze	825		330,000

III. — Provincia di GROSSETO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Arcidosso	16	400	6,400
2	Campagnatico	4	»	1,600
3	Castel del Piano	14	»	5,600
4	Castell'Azzara	7	»	2,800
5	Castiglione della Pescaia	9	»	3,600
6	Cinigiano	9	»	3,600
7	Civitella Paganico	9	»	3,600
8	Follonica	10	»	4,000
9	Gavorrano	25	»	10,000
10	Isola del Giglio	4	»	1,600
11	Magliano in Toscana	6	»	2,400
12	Manciano	16	»	6,400
13	Massa Marittima	31	»	12,400
14	Monte Argentario	19	»	7,600
15	Montieri	11	»	4,400
16	Orbetello	20	»	8,000
17	Pitigliano	12	»	4,800
18	Roccalbegna	12	»	4,800

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune — per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Contributo a carico di ciascun Comune — Totale
19	Roccastrada	18	400	7,200
20	Santa Fiora	9	»	3,600
21	Scansano	19	»	7,600
22	Seggiano	6	»	2,400
23	Sorano	12	»	4,800
	Totali per la Provincia di Grosseto	298		119,200

IV. — Provincia di LIVORNO.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Bibbona	5	400	2,000
2	Campiglia Marittima	22	»	8,800
3	Campo nell'Elba	8	»	3,200
4	Capoliveri	7	»	2,800
5	Castagneto Carducci	17	»	6,800
6	Cecina	21	»	8,400
7	Colle Salvetti	23	»	9,200
8	Marciana	6	»	2,400
9	Marciana Marina	6	»	2,400
10	Piombino	59	»	23,600
11	Portoferraio	25	»	10,000
12	Porto Longone	4	»	1,600
13	Rio Marina	8	»	3,200
14	Rio nell'Elba	6	»	2,400
15	Rosignano Marittimo	32	»	12,800
16	Sassetta	2	»	800
17	Suvereto	9	»	3,600
	Totali per la Provincia di Livorno	260		104,000

V. — Provincia di LUCCA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Altopascio	12	400	4,800
2	Bagni di Lucca	25	»	10,000
3	Barga	16	»	6,400
4	Borgo a Mozzano	14	»	5,600
5	Camaiore	43	»	17,200
6	Camporgiano	7	400	2,800
7	Capannori	76	»	30,400
8	Careggine	4	»	1,600
9	Castelnuovo di Garfagnana	15	»	6,000
10	Castiglione di Garfagnana	8	»	3,200
11	Coreglia Antelminelli	10	»	4,000
12	Forte dei Marmi	14	»	5,600
13	Fosciandora	4	»	1,600
14	Gallicano	8	»	3,200
15	Giuncugnano	3	»	1,200
16	Massarosa	22	»	8,800
17	Minucciano	8	»	3,200
18	Molazzana	6	»	2,400
19	Montecarlo	7	»	2,800
20	Pescaglia	14	»	5,600
21	Piazza al Serchio	4	»	1,600
22	Pietrasanta	31	»	12,400
23	Pieve Fosciana	7	»	2,800
24	Porcar	9	»	3,600
25	San Romano	6	»	2,400
26	Seravezza	29	»	11,600
27	Sillano	4	»	1,600
28	Stazzema	19	»	7,600
29	Trassilico	4	»	1,600
30	Vagli Sotto	6	»	2,400
31	Vergemoli	2	»	800
32	Viareggio	58	»	23,200
33	Villa Basilica	6	»	2,400
34	Villa Collemandina	5	»	2,000
	Totali per la Provincia di Lucca	506		202,400

VI. — Provincia di MASSA-CARRARA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti	per ogni posto	Totale
1	Aulla	19	400	7,600
2	Bagnone	17	»	6,800
3	Carrara	150	»	60,000
4	Casola in Lunigiana	5	»	2,000
5	Comano	4	»	1,600
6	Filattiera	10	»	4,000
7	Fivizzano	36	»	14,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
8	Fosdinovo	8	400	3,200
9	Licciana	12	»	4,800
10	Montignoso	12	»	4,800
11	Mulazzo	10	»	4,000
12	Potenzana	4	»	1,600
13	Pontremoli	38	»	15,200
14	Tresana	11	»	4,400
15	Villafranca in Lunigiana	13	»	5,200
16	Zeri	7	»	2,800
	Totali per la Provincia di Massa-Carrara	356		142,400

VII. — Provincia di PISA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Bagni di Casciana	5	400	2,000
2	Bagni San Giuliano	49	»	19,600
3	Bientina	7	»	2,800
4	Buti	8	»	3,200
5	Calci	12	»	4,800
6	Calcinaia	8	»	3,200
7	Capannoli	7	»	2,800
8	Casale Marittimo	3	»	1,200
9	Cascina	50	»	20,000
10	Castelfranco di Sotto	12	»	4,800
11	Castellina Marittima	5	»	2,000
12	Castelnuovo di Val di Cecina	9	»	3,600
13	Chianni	6	»	2,400
14	Crespina	7	»	2,800
15	Fauglia	7	»	2,800
16	Guardistallo	4	»	1,600
17	Lajatico	4	»	1,600
18	Lari	16	»	6,400
19	Lorenzana	3	»	1,200
20	Montecatini	6	»	2,400
21	Montescudaio	3	»	1,200
22	Montoverdi Marittimo	4	»	1,600
23	Montopoli in Val d'Arno	11	»	4,400
24	Palaia	19	»	7,600
25	Peccioli	15	»	6,000
26	Pomarance	11	»	4,400
27	Ponsacco	14	400	5,600
28	Pontedera	31	»	12,400
29	Riparbella	6	»	2,400
30	Santa Croce sull'Arno	14	»	5,600
31	Santa Luce-Orciano	9	»	3,600
32	Santa Maria a Monte	14	»	5,600
33	Terricciola	11	»	4,400
34	Vecchiano	13	»	5,200
35	Vicopisano	15	»	6,000
36	Volterra	22	»	8,800
	Totali per la provincia di Pisa	440		176,000

VIII. — Provincia di PISTOIA.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
1	Agliana	9	400	3,600
2	Buggiano	10	»	4,000
3	Cutigliano	7	»	2,800
4	Lamporecchio	12	»	4,800
5	Larciano	11	»	4,400
6	Marliana	6	»	2,400
7	Massa e Cozzile	5	»	2,000
8	Monsummano	13	»	5,200
9	Montale	9	»	3,600
10	Montecatini di Val di Nievole	4	»	1,600
11	Montecatini Terme	15	»	6,000
12	Pescia	35	»	14,000
13	Pieve a Nievole	6	»	2,400
14	Piteglio	5	»	2,000
15	Ponte Buggianese	13	»	5,200
16	Sambuca Pistoiese	12	»	4,800
17	San Marcello Pistoiese	17	»	6,800
18	Serravalle Pistoiese	10	»	4,000
19	Tizzana	29	»	11,600
20	Uzzano	13	»	5,200
	Totali per la Provincia di Pistoia	241		96,400

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate legalmente istituiti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata legalmente istituito	Totale
	IX. — Provincia di SIENA.			
1	Abbadia San Salvatore	13	400	5,200
2	Asciano	13	»	5,200
3	Buonconvento	8	»	3,200
4	Casole d'Elsa	7	»	2,800
5	Castellina in Chianti	5	»	2,000
6	Castelnuovo Berardenga	17	»	6,800
7	Castiglione d'Orcia	8	»	3,200
8	Cetona	7	»	2,800
9	Chianciano	7	»	2,800
10	Chiusdino	9	»	3,600
11	Chiusi	17	»	6,800
12	Colle di Val d'Elsa	24	»	9,600
13	Gaiole in Chianti	7	»	2,800
14	Montalcino	13	»	5,200
15	Monteriggioni	9	»	3,600
16	Monteroni d'Arbia	8	»	3,200
17	Monticiano	5	»	2,000
18	Murlo	5	»	2,000
19	Piancastagnaio	11	»	4,400
20	Pienza	3	»	1,200
21	Poggibonsi	23	»	9,200
22	Radda in Chianti	3	»	1,200
23	Radicofani	4	»	1,600
24	Radicondoli	5	»	2,000
25	Rapolano	9	»	3,600
26	San Casciano dei Bagni	6	»	2,400
27	San Gimignano	15	»	6,000
28	San Giovanni d'Asso	5	»	2,000
29	San Quirico d'Orcia	3	»	1,200
30	Sarteano	8	»	3,200
31	Sinalunga	18	»	7,200
32	Sovicille	15	»	6,000
33	Torrita di Siena	7	»	2,800
34	Trequanda	4	»	1,600
	Totali per la Provincia di Siena	321		128,400

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione **1999.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1721.**

Istituzione di una Commissione storico-diplomatica presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Considerata l'opportunità di istituire presso il Ministero degli affari esteri una Commissione consultiva in materia di indagini, di elaborazioni storiche e di pubblicazione di documenti diplomatici, nonchè di raccolte attinenti alla storia diplomatica dalla costituzione del Regno fino alla guerra mondiale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il R. Ministero degli affari esteri è istituita una Commissione storico-diplomatica.

Il Ministro per gli affari esteri potrà chiedere il parere di tale Commissione su tutte le questioni in materia di storia diplomatica e di pubblicazioni sullo stesso argomento.

Art. 2.

La Commissione storico-diplomatica nominata dal Ministro per gli affari esteri e che egli presiederà ogni volta che lo ritenga opportuno è costituita come segue:

a) da un presidente;

b) da un vice-presidente;

c) da membri scelti fra i senatori e deputati che abbiano ricoperto alte cariche presso il Ministero degli affari esteri;

d) da funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 6°;

e) dal capo dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri;

f) dal capo dell'Ufficio storico-diplomatico dello stesso Dicastero.

Un funzionario del Dicastero medesimo sarà designato a fungere da segretario della Commissione.

Art. 3.

Il Ministro ha facoltà d'invitare anche altre persone, particolarmente versate in singole questioni in esame, a partecipare alle adunanze della Commissione, in cui si discutano tali questioni.

Art. 4.

Per il funzionamento della Commissione storico-diplomatica si applicano, in quanto possibile, le norme regolamentari per il Consiglio del contenzioso diplomatico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1931.
Soppressione della sede distaccata della pretura di Langhirano nel comune di Corniglio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 cap. del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La sede distaccata di pretura istituita nel comune di Corniglio (mandamento di Langhirano) è soppressa a decorrere dal 1° febbraio 1932.

Il Nostro Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1932 - Anno X
Registro n. 1 *Giustizia, foglio* 245. — COLONNA.

(291)

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti della Liguria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 1° dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti degli architetti, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, numero 1313;
Vista la lettera 16 luglio 1931, n. 8926, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'architetto Giuseppe Crosa a segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti della Liguria;
Visto il verbale della riunione 31 gennaio 1931, in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del suo segretario nella persona dell'architetto Giuseppe Crosa;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina dell'architetto Giuseppe Crosa a segretario del Sindacato regionale fascista degli architetti della Liguria.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 298. — BETTAZZI.

(264)

REGIO DECRETO 10 dicembre 1931.
Approvazione della nomina del segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Campania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2721, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 32;
Visto lo statuto dei Sindacati regionali fascisti dei chimici, approvato con Nostro decreto 24 luglio 1930, n. 1313;
Vista la lettera 13 giugno 1931, n. 7961, con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. dott. Mario Federico Imbert a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Campania;
Visto il verbale della riunione in cui l'assemblea dei soci del Sindacato predetto ha proceduto all'elezione del proprio segretario nella persona del comm. dott. Mario Federico Imbert;
Ritenuto che la persona eletta si trova in possesso dei requisiti di legge;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la nomina del comm. dott. Mario Federico Imbert a segretario del Sindacato regionale fascista dei chimici della Campania.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1931 - Anno X
Registro n. 4 *Corporazioni, foglio n.* 296. — BETTAZZI.

(265)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.
Limiti e modalità delle eccezioni consentite al divieto di coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 23 marzo 1931, n. 376, contenente disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti;
Ritenuta, sulla base degli elementi prodotti e controllati dagli organi tecnici e dalle organizzazioni sindacali dell'agricoltura, la opportunità di consentire in determinate circostanze detta coltivazione;

Decreta:

Art. 1.

È ammessa, per ragioni di studio, la coltivazione dei vitigni ibridi produttori diretti, in ragione di non più di dodici ceppi per ciascun ibrido, nei vigneti delle seguenti istituzioni agrarie:
Regi istituti superiori agrari,
Regie stazioni sperimentali agrarie,
Regie stazioni sperimentali di viticoltura, di enologia e di frutticoltura,
Regi istituti tecnici agrari (Scuole agrarie medie),
Regie scuole tecniche agrarie (Scuole pratiche consorziali di agricoltura),
Regi vivai di viti americane,
Vigneti sperimentali governativi,
Scuole agrarie e Istituti agrari sperimentali non governativi, di qualsiasi grado,
Consorzi provinciali per la viticoltura.

Art. 2.

È consentita la coltivazione degli ibridi produttori diretti, esclusivamente per i bisogni dell'azienda e limitatamente a un numero di cento ceppi o ad una superficie di mille metri quadrati di terreno coltivato a viti, per ogni unità culturale a sè stante:
nei territori viticoli delle provincie di Cuneo, Como, Varese, La Spezia, Lucca, Massa, Firenze, Pistoia, Pisa;
nella vallata dell'Adige, in provincia di Trento, oltre i 500 metri di altitudine;
nelle valli della provincia di Belluno, oltre i 300 metri di altitudine;
nelle zone di pianura delle provincie di Vicenza e di Padova e delle Valli Bergamasche;
nelle zone irrigue della media pianura e nelle zone in corso di bonifica della destra del fiume Piave nella parte bassa della provincia di Treviso;
nei mandamenti di Mirano, Dolo e Mestre e nelle zone di recente bonifica della provincia di Venezia;
nelle zone di bassa pianura irrigue e di recente bonifica della provincia di Udine;
nel territorio irriguo dell'agro Monfalconese della provincia di Trieste.

Art. 3.

È, in ogni caso, vietata (anche alle Istituzioni agrarie ammesse all'esercizio delle facoltà di cui all'art. 1, ad eccezione delle Regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e l'enologia, della Regia stazione di viticoltura di Conegliano e della Regia stazione enologica di Asti) la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti, entro l'ambito dei territori di produzione di vini tipici, delimitati ai sensi della legge 10 luglio 1930, n. 1164.
Gli organi tecnici e le organizzazioni sindacali dell'agricoltura sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno per la pubblicazione.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(271)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1932.
Dimissioni del sig. Chimichi Alberto da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1925, n. 4557, col quale, fra gli altri, il sig. Chimichi Alberto di Alfredo venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma;
Visto l'atto in data 10 agosto 1931-IX, col quale il predetto agente di cambio ha rassegnate le dimissioni dalla carica;

Decreta:

Con effetto dal 10 agosto 1931-IX sono accettate le dimissioni del sig. Chimichi Alberto da agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 14 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(270)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1368 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Giuseppe, figlio di Matteo e di Caterina Ghersettich, nato a Chersicla (Pisino) il 9 ottobre 1889 e abitante a Chersicla (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Anna Blascovich di Martino e di Oliva Blascovich, nata a Chersicla il 18 settembre 1898; ed ai figli nati a Chersicla: Maria-Amalia, il 6 marzo 1924; Giuseppe, il 29 luglio 1923; Gioac-

chino, il 17 gennaio 1926; Anna-Edina, il 5 marzo 1928; nonchè al padre Matteo Blascovich fu Francesco e fu Elena Fissich, nato a Chersicla il 20 agosto 1845; alla madre Caterina Ghersettich fu Giorgio e fu Caterina Fosco, nata a Sarezzo il 9 gennaio 1855; al cugino Giuseppe Blascovich fu Francesco e fu Elena Blascovich, nato a Chersicla il 9 marzo 1885.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9534)

N. 1606 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bonich Giorgio, figlio del fu Antonio e della fu Domenica Zorovich, nato a Neresine il 31 gennaio 1885 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Emilia Gobis fu Domenico e fu Emilia Vidulich, nata a Lussinpiccolo il 24 marzo 1886; ai figli nati a Lussinpiccolo: Domenica, il 5 marzo 1912; Emilia, il 13 ottobre 1914; Giuseppina, il 19 marzo 1917; Giorgia, l'8 settembre 1919; Maria, il 9 luglio 1924; Antonio, il 5 dicembre 1923; Alfeo, il 2 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(5637)

N. 1097 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bogliuncich » (Boliuncich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bogliuncich (Boliuncich) Giacomo, figlio del fu Michele e della fu Eufemia Boliuncich, nato a Gimino il 15 luglio 1861 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bogliuni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Maretich di Giovanni e fu Giovanna Saina, nata a Pisino l'11 marzo 1864; ai figli, nati a Gimino: Matteo, il 5 febbraio 1895; Giovanni, il 20 gennaio 1891; alla nuora Marianna Boliuncich fu Antonio e di Maria Milotich, moglie di Giovanni Bogliuncich, nata a Gimino il 27 febbraio 1902; alla nuora Maria Debeliuch di Giuseppe e di Marianna Orbanich, moglie di Matteo Bogliuncich, nata a Gimino il 17 settembre 1896; al nipote Antonio, figlio di Giovanni Bogliuncich e di Maria Bogliuncich, nato a Gimino il 16 gennaio 1922; al nipote Giuseppe, figlio di Matteo Bogliuncich e di Maria Debeliuch, nato a Gimino il 24 novembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9535)

N. 1103 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giuseppe, figlio di Giovanni e di Fosca Smoglian, nato a Gimino il 23 marzo 1899 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Sgomba di Martino e fu Mattea Cicada, nata a Gimino il 19 novembre 1897; alle figlie, nate a Gimino: Anna, il 31 dicembre 1921; Eufemia, il 26 novembre 1923; Maria, il 26 marzo 1925; Emilia-Caterina, il 22 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del

n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9538)

N. 1092 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bogliuncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bogliuncich Simone, figlio del fu Michele e della fu Eufemia Bogliuncich, nato a Gimino il 25 ottobre 1867 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bogliuni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Drusettich fu Giuseppe e fu Lucia Rimanici, nata a Gallignana il 1° novembre 1863; ai figli nati a Gimino: Giuseppe, il 19 marzo 1900; Giovanni, il 8 maggio 1908; alla nuora Eufemia-Maria Bosaz fu Biagio e fu Fosca Drandich, moglie di Giuseppe Bogliuncich, nata a Valle il 31 luglio 1903; alla nuora Maria Mocina fu Martino e fu Giovanna Cergna, moglie di Giovanni Bogliuncich, nata a Gimino il 6 settembre 1904; alla nipote Emilia, figlia di Giovanni Bogliuncich e di Maria Mocina, nata a Gimino il 13 novembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9536)

N. 1106 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Eufemia Bosaz, nato a Gimino il 13 febbraio 1880 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Bosaz fu Andrea e fu Lucia Barbancich, nata a Gimino il 18 aprile 1882; ai figli, nati a Gimino: Francesco, il 3 agosto 1907; Mattea, 11 novembre 1909; Maria, il 12 marzo 1913; Michele, il 3 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9539)

N. 1411 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Brajkovic) Giovanni, figlio del fu Antonio e di Giovanna Malissa, nato a Villa Treviso (Pisino) il 22 agosto 1906 e abitante a Villa Treviso (Pisino) n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Olga Ritossa di Martino e di Giovanna Mrach, nata a Villa Treviso il 19 febbraio 1909; alla madre Giovanna Malissa di Antonio e di Antonia Tuchtan, vedova di Antonio Braicovich, nata a Villa Treviso il 28 ottobre 1876; ai fratelli, nati a Villa Treviso: Giuseppe, il 13 ottobre 1912; Dussan, il 25 gennaio 1916; nonchè alla sorella Marca, nata a Villa Treviso il 13 agosto 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9540)

N. 1405 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Maria Crebel, nato a Villa Treviso (Pisino) il 9 gennaio 1893 e abitante a Villa Treviso (Pisino), n. 59, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Susanna Malissa di Martino e di Maria Coren, nata a Villa Treviso il 12 ottobre 1898; alle figlie, nate a Villa Treviso: Maria, il 7 luglio 1920; Anna, il 10 febbraio 1924; Paola, il 22 dicembre 1926; nonchè alla madre Maria Crebel illegittima di Orsola Crebel, vedova di Matteo Braicovich, nata a Villa Treviso il 9 novembre 1867; ai fratelli, nati a Villa Treviso: Vincenzo, il 26 agosto 1902; Antonio, il 24 gennaio 1906; alla sorella Caterina nata a Villa Treviso, l'8 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9541)

N. 1413 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich Marco, figlio del fu Stefano e della fu Maria Crastich, nato a Vermo (Pisino) il 27 aprile 1868 e abitante a Vermo (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Braicovich di Giovanni e fu Maria Buich, nata a Villa Treviso (Pisino) il 6 marzo 1873, ed ai figli, nati a Vermo: Stefano, il 2 aprile 1899; Giuseppe, il 15 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9542)

N. 1417 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Braicovich » (Brajkovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Braicovich (Brajkovic) Francesco, figlio del fu Giovanni e di Lucia Malissa (Malisa), nato a Vermo (Pisino) il 7 febbraio 1894 e abitante a Vermo (Pisino) n. 75, è restituito, a tutti gi effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Braicovich fu Giorgio e di Caterina Belaz, nata a Vermo il 19 giugno 1903; alle figlie nate a Vermo: Emilia, il 25 agosto 1923; Maria, il 18 gennaio 1926; Giovanna, il 12 gennaio 1928; nonchè alla madre Lucia Malissa fu Matteo e fu Caterina Francovich, vedova di Giovanni Braicovich, nata a Villa Treviso (Pisino) il 25 aprile 1867; ai fratelli nati a Vermo: Giuseppe, il 30 agosto 1902; Pietro, il 1° ottobre 1904; alla sorella Antonia, nata a Vermo il 31 marzo 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9543)

N. 440 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luchich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luchich Augusto Michele, figlio del fu Tomaso e della fu Bernardis Maria, nato a Pola il 29 settembre 1852 e abitante a Pola, vicolo S. Nicolò n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bagatella Michelina fu Andrea e fu Assolgnjak Maria nata a Cherso il 6 marzo 1864 ed ai figli nati a Pola: Tomaso, il 13 marzo 1898; Gioconda, il 9 maggio 1900 ed Ottavio, il 13 settembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9619)

N. 441 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Luchich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Luchich Augusto, figlio di Michele e della fu Bagatella Michela, nato a Pola l'11 settembre 1889 e abitante a Pola, via Mutila n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Balde Maria di Maria, nata a Pola il 9 febbraio 1889 ed ai figli nati a Pola: Francesco, il 6 febbraio 1914; Nerina, il 18 agosto 1912 e Mario Attilio il 12 luglio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9620)

N. 435 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Lukez » (Luches) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukez (Luches) Francesco, figlio del fu Giuseppe e della fu Sergo Maria, nato a Pedena (Pisino) il 5 giugno 1849 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 324, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Starcich Caterina fu Giovanni e fu Juran Maria, nata a Pedena il 16 dicembre 1861.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9623)

N. 437 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Lukez » (Luchesi) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukez (Luches) Giovanni, figlio di Francesco e di Caterina Starcich, nato a Pedena (Pisino) il 26 novembre 1893 e abitante a Pola, via F. Filzi n. 234, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Demark Pierina di Matteo e di Cancinich Maria, nata in Abbazia il 12 settembre 1898 ed al figlio Sergio, nato a Pola l'8 aprile 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9624)

N. 438 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Lukez » (Luches) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lukez (Luches) Giuseppe, figlio illegittimo di Maria, nato a Pedena il 10 dicembre 1856 e abitante a Pola, Monte Serpo n. 100, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Luchesi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sterbich Domenica di Domenica, nata a Casali Sumberesi (Albona) l'8 ottobre 1871 ed alla figlia Maria, nata a Pola l'8 maggio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 ottobre 1930 . Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9625)

N. 1004 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Ritenuto che il cognome « Millettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Millettich Antonio, figlio del fu Michele e di Rotz Antonia, nato ad Albona il 20 ottobre 1882 e abitante a Pola, via Lacea n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ulcich Erminia di Martino e di Lucia Decanova, nata a Pisino il 3 luglio 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 . Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9626)

N. 1007 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milletich Giacomo, figlio del fu Michele e di Retz Antonia, nato ad Albona il 18 agosto 1889 e abitante a Pola, via Sissano n. 16, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Millevoi Maria di Antonio e di Raspovich Domenica, nata in Albona il 16 marzo 1888 ed al figlio Bruno, nato a Pola il 23 ottobre 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 . Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9627)

N. 1014 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Milletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Milletich Policarpo, figlio di Francesco e di Macillis Antonia, nato ad Albona l'11 dicembre 1879 e abitante a Pola, via Sissano n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Milletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Manzin Francesca fu Valentino e di Maria Gorlato, nata a Pola il 26 maggio 1881, ed ai figli nati a Pola: Cunegonda, il 20 marzo 1904; Romeo, il 18 settembre 1907; Giulia-Antonia, il 19 maggio 1910; Olinto, il 1° gennaio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 ottobre 1930 . Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(9628)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 17.

Media dei cambi e delle rendite

del 23 gennaio 1932 Anno X

Francia	78.46	Oro . .	379.86
Svizzera	388 —	Belgrado	—
Londra	68.59	Budapest (Pengo) . .	—
Olanda	8.07	Albania (Franco oro).	—
Spagna	166 —	Norvegia . .	3.80
Belgio	2.77	Russia (Cervonetz).	—
Berlino (Marco oro) .	4.75	Svezia	3.85
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	222 —
Praga . .	59 —	Danimarca .	3.80
Romania	11.70	Rendita 3,50 % . .	73.525
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902).	69 —
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	44.325
New York . .	19.687	Consolidato 5 % .	81 —
Dollaro Canadese	16.97	Obblig Venezie 3,50 %	81.62

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Trentesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessioni minerarie emanati in virtù del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 28 maggio 1931, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1931, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 306, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 5 gennaio 1932, n. 4006, lib. 1, vol. 14, col quale al sig. Natale Ferrari, domiciliato a Serralunga di Crea, provincia di Alessandria, è concessa per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Vicaria » del territorio dei comuni di Pontestura e Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 4.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 53, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1931, n. 3842, lib. 1, vol. 14, col quale alla ditta Fratelli Mioni Giuseppe ed Antonio, rappresentata dal sig. Mioni Giuseppe, domiciliato in Abano-Terme, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare le acque ferruginose-saline-solforose delle cinque sorgenti denominate « Nuove Terme » site nel territorio del comune di Abano-Terme, provincia di Padova. Estensione ettari 0.57.80.

Decreto Ministeriale 18 settembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 56, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 5 gennaio 1932, n. 4005, lib. 1, vol. 14, col quale all'ing. Francesco Uliscia, domiciliato in Roma, ed elettivamente in Trento presso l'ing. A. Proclemer, è concessa per la durata di anni 30 la miniera denominata « Cinquevalli » sita in territorio del comune di Roncegno, provincia d'Istria. Estensione ettari 13.53.49.

Decreto Ministeriale 12 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 146, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 5 gennaio 1932, n. 4004, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima Magnesite ing. Rocchietta e C., con sede in Torino e domicilio eletto in Baldissero Canavese, comune di Castelmonte, provincia di Aosta, presso il sig. Corgiatti Giovanni, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di magnesite siti in località « Vespia » del territorio del comune di Castelmonte, provincia di Aosta. Estensione ettari 29.55.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 178, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1931, n. 3825, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di piombo e argento denominata « Serra s'Ilixi », sita in territorio dei comuni di Sinnai e Burcei, provincia di Cagliari, viene intestata alla Socetà « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, con sede in Genova ed elettivamente in Cagliari presso il sig. Giuseppe Piga. Estensione ettari 385.46.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 182, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1931, n. 3826, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Canaglia », sita in territorio del comune di Sassari, viene intestata alla Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, con sede elettiva a Portotorres. Estensione ettari 379.13.34.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 181, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1931, n. 3827, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Monte Trudda », sita in territorio di Sassari, viene intestata alla Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, con sede elettiva a Portotorres. Estensione ettari 372.66.66.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 177, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1931, n. 3828, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di piombo e argento denominata « Nicola Secci », sita in territorio dei comuni di Burcei e San Vito provincia di Cagliari, viene intestata alla Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, con sede elettiva a Cagliari presso il sig. Giuseppe Piga. Estensione ettari 399.62.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 180, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1931, n. 3829, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di manganese denominata « Gambatesa », sita nel territorio dei comuni di Nè, provincia di Genova e Maissana, provincia di La Spezia, viene intestata alla Società « Ilva » Alti Forni e acciaierie d'Italia, con sede elettiva a Nè. Estensione ettari 385.25.35.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 183, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1931, n. 3830, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Monte Rosso », sita in territorio del comune di Sassari, viene intestata alla Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, con sede elettiva a Portotorres. Estensione ettari 390.43.1.

Decreto Ministeriale 9 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 179, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1931, n. 3838, lib. 1, vol. 14, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Perda Niedda », sita in territorio del comune di Domusnovas (Cagliari), viene intestata alla Società « Ilva » Alti forni e acciaierie d'Italia, con sede elettiva a Cagliari presso il sig. Giuseppe Piga. Estensione ettari 357.60.84.

Decreto Ministeriale 15 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 218, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4154, lib. 1, vol. 14, col quale alla signora Venchi Carolina in Valentinetti, domiciliata a Torino ed elettivamente in Casale Monferrato presso il cav. dott. Castagnone Giuseppe, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Cascina Priasca » nel territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria. Estensione ettari 8.85.60.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 219, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4150, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società anonima piemontese Cementi e Calce Casale - Fabbrica prodotti speciali per l'Eternit, con sede in Casale

Monferrato, è concessa per la durata di anni 20 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Bosco Gattei » del territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 3.41.30.

Decreto Ministeriale 16 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 228, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4158, lib. 1, vol. 14, col quale alla ditta Milanese e Azzi, con sede in Casale Monferrato, è concessa fino al 31 dicembre 1951, la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Fornello Nord » del territorio dei comuni di S. Giorgio e Ozzano Monferrato, provincia di Alessandria. Estensione ettari 10.91.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 240, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4151, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto », con sede in Padova e domicilio eletto in Udine presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 20 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « S. Leo » del territorio del comune di San Leonardo, provincia di Udine. Estensione ettari 1.41.80.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 243, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4155, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto », con sede in Padova e domicilio eletto in Udine presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 20 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Merso di Sotto » del territorio del comune di San Leonardo, provincia di Udine. Estensione ettari 0.18.60.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 244, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4156, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto », con sede in Padova e domicilio eletto in Udine presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 90 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Merso di Sotto » del territorio del comune di San Leonardo, provincia di Udine. Estensione ettari 0.50.80.

Decreto Ministeriale 26 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 235, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4157, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in accomandita semplice « Cementi del Veneto », con sede in Padova e domicilio eletto in Udine, presso i propri gerenti comm. Arturo Malignani e Camillo Malignani, è concessa per la durata di anni 90 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento siti in località « Mezzana » del territorio del comune di San Pietro al Natisone, provincia di Udine. Estensione ettari 8.73.15.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 255, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4152, lib. 1, vol. 14, col quale al sig. cav. Vincenzo Vanni, domiciliato elettivamente in Siena, presso il sig. avv. Ezio Martini, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Staggia », sita in territorio del comune di Poggibonsi, provincia di Siena Estensione ettari 64.65.

Decreto Ministeriale 27 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 265, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 12 gennaio 1932, n. 4153, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società Termale del Casino di Boario, con sede in Brescia, è concesso l'ampliamento, ai fini dell'utilizzazione delle acque minerali solfato-calciche delle sorgenti del Casino di Boario, comune di Darfo, provincia di Brescia, di un'altra zona, sita nello stesso comune. Estensione ettari 265.85.61.

Decreto Ministeriale 14 dicembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 292, ed all'ufficio Atti pubblici di Roma il 30 dicembre 1931, n. 3890, lib. 1, vol. 14, col quale alla Società in nome collettivo « Società Zolfi Muculufa », con sede a Riesi, è concessa per la durata di anni 20 la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Muculufa », sita in territorio del comune di Butera, provincia di Caltanissetta. Estensione ettari 22.85.50.

Rinuncia di concessione mineraria.

Decreto Ministeriale 25 novembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1931, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 290, col quale è accettata la rinuncia fatta dalla « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria ed agricola, con sede elettiva a Sarzana, alla concessione della miniera di lignite denominata « Piampaganello » comune di Sarzana, provincia di Spezia, confermata in perpetuo con decreto Ministeriale 10 maggio 1929.

(263)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a 13 posti di vice segretario nel ruolo amministrativo degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 gennaio 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1326, col quale è stato approvato il nuovo ruolo organico del personale degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello;

Considerato che non vi è personale avventizio che, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera amministrativa (gruppo *A*) degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a 13 posti di vice segretario (grado 11° - gruppo *A*) della carriera amministrativa degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso gli impiegati che, alla data 18 dicembre 1930, appartenevano e tuttora appartengono a ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi carattere autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dall'osservanza delle condizioni di limite massimo di età, stabilito dagli ordinamenti in vigore.

Art. 3.

Per aver titolo a partecipare al concorso i candidati debbono essere in possesso, alla data del 18 dicembre 1930, del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale dei culti - Ufficio III), non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° copia dello stato matricolare;

2° atto di nascita;

3° diploma originale o copia autentica della laurea;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costitu-

zione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

6° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

7° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune da cui l'atto proviene. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario

I candidati appartenenti ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della giustizia e degli affari di culto sono dispensati dal produrre copia dello stato matricolare.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 6.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo, in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina al grado di vice segretario, salvo il periodo di prova da effettuarsi da coloro che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte.

1. Diritto e procedura civile.
2. Diritto amministrativo e costituzionale.
3. Diritto ecclesiastico.

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, su elementi di diritto corporativo e su nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

(286)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso a otto posti di alunno nella carriera d'ordine degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 6 gennaio 1929, n. 1024, concernente provvedimenti a favore dell'incremento demografico;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2001;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1326, col quale è stato approvato il nuovo ruolo organico del personale degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti di appello;

Considerato che non vi è personale avventizio che, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, abbia titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera d'ordine (gruppo *C*) degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame a otto posti di alunno d'ordine (grado 13° - gruppo *C*) degli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello.

Art. 2.

Potranno prendere parte al concorso:

1° gli agenti subalterni invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quello del personale ferroviario, i quali siano forniti del titolo di studio indicato nel successivo art. 3, o, altrimenti, abbiano esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C*, e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° coloro che, alla data 18 dicembre 1930, si trovino in possesso del titolo di studio richiesto dal presente decreto, ed appartengano, alla stessa data, ai ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali considerate nell'ordinamento gerarchico, di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Possono, peraltro, essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati, di cui al n. 2 del presente articolo, che, pur essendo sforniti del titolo di studio prescritto, almeno dal 18 dicembre 1928, abbiano esercitato presso i soppressi Economati generali dei bene-

fici vacanti ed, in seguito, presso gli uffici per gli affari di culto, le attribuzioni proprie del personale di gruppo C del ruolo per il quale il presente concorso viene indetto, e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, dovrà essere presentata al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale dei culti - Ufficio III), non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° copia dello stato matricolare;

2° atto di nascita;

3° originale o copia autentica del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro, regia o pareggiata. Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune di data non anteriore a tre mesi dal presente decreto, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

5° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

6° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio;

7° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Gli aspiranti non provvisti del titolo di studio avanti indicato, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, a termine dell'art 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda appositi certificati, da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate la qualità dei servizi cui vennero addetti, dal dicembre 1928, e la durata dei servizi stessi.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale, o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune, dal quale l'atto proviene. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

I candidati che siano agenti subalterni delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della giustizia e degli affari di culto, sono dispensati dal produrre la copia dello stato matricolare.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda ed i documenti oltre il termine prescritto, o l'invieranno non completi o non regolari, o faranno riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 5.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel cap. VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Le nomine ai posti suindicati saranno conferite, secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 8.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili.

I concorrenti che abbiano superati gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine salvo il periodo di prova, da effettuarsi da coloro che non si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO.

Prove scritte:

1. Componimento italiano.
2. Problema di aritmetica elementare.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

Prove orali:

1. Diritti e doveri degli impiegati.
2. Nozioni generali sull'ordinamento degli Uffici per gli affari di culto e degli archivi pubblici.
3. Elementi di storia d'Italia moderna e contemporanea, con particolare riguardo agli ultimi avvenimenti.
4. Elementi di geografia d'Italia.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: Rocco.

(287)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 40 posti di tenente medico e a 15 posti di tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629, del 21 marzo 1929;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1931, n 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito, convertito in legge con la legge 10 dicembre 1931, n. 1597;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli ed esami:

a) per 40 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Regio esercito;

b) per 15 posti di tenente chimico farmacista in servizio permanente effettivo nel Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in s. p. e. e di complemento di qualsiasi arma o corpo, i sottufficiali ed i militari di truppa, sia in servizio, sia in congedo, nonchè i medici e i chimici farmacisti civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data della nomina a tenente in s. p. e. nel corpo sanitario militare.

Per gli ex-combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'articolo 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 non più tardi del 15 marzo 1932, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola al comando del distretto cui sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del corpo od ente da cui dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina a ufficiali in s. p. e. nel corpo sanitario militare.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1° Per tutti indistintamente i concorrenti, se medici:

a) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo (oppure certificato di abilitazione rilasciato dalla competente Università e debitamente legalizzato, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione. In tal caso egli dovrà comprovare la impossibilità di produrre il diploma originale);

oppure: diploma di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925;

b) certificato della segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea, e nell'esame di abilitazione;

c) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

2° Per tutti indistintamente i concorrenti, se chimici farmacisti:

d) diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, o copie notarili dei medesimi;

oppure: diploma di laurea in chimica e farmacia (o copia notarile di esso), o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia (o copie notarili di essi), se il concorrente li consegui entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.

Per il certificato di abilitazione (in sostituzione del diploma originale di abilitazione o della relativa copia notarile), vale quanto è detto per i medici alla lettera *a*);

e) certificato della segreteria della competente Università, dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea, di diploma in farmacia, e nell'esame di abilitazione;

f) tutti quei titoli di studio o scientifici che il concorrente credesse di produrre.

3° Per gli ufficiali di complemento inoltre:

g) copia dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale la copia stessa proviene;

h) certificato di stato libero, oppure certificato comprovante l'atto di matrimonio se il concorrente è ammogliato (l'uno e l'altro certificato debitamente legalizzati)

Al certificato di matrimonio deve essere allegato un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire l'esistenza della rendita di cui all'art 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399. I vincitori del concorso, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla comunicazione del risultato del concorso stesso, chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di L. 4500 nominali. La nomina dei vincitori del concorso, che siano già ammogliati e che non avranno ottemperato alla disposizione ora riferita, oppure non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

i) certificato di penalità (in carta da bollo da L. 10) di data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione della domanda e rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante è nato all'estero, se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale avente giurisdizione nella località in cui egli ha prestato giuramento;

l) certificato di moralità e di buona condotta, in data anteriore di non più di un mese a quella di presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (detto certificato deve essere redatto in carta da bollo da L. 5, oltre ai diritti di segreteria, e deve essere conforme al mod. 23 annesso al regolamento per il reclutamento del Regio esercito);

m) la propria fotografia con la firma autenticata da un Regio notaio (oppure, anche, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

4° Per i concorrenti che non siano ufficiali: i documenti di cui ai precedenti numeri 1 o 2 e tutti quelli di cui alle precedenti lettere *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) ed inoltre:

n) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dall'ufficio di stato civile del luogo (o dei luoghi) di domicilio, e legalizzato dal presidente del tribunale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), *n*), sono soggetti alle disposizioni delle leggi sul bollo.

Art. 4.

Le autorità riceventi restituiranno agli interessati le domande che entro il termine suddetto del 15 marzo 1932 non fossero corredate da tutti i documenti indicati nel precedente art. 3, compilati secondo le modalità prescritte, non essendo ammessa per alcun motivo la facoltà di farli pervenire dopo la data sopra indicata.

Nel restituire domande documentate in modo irregolare, dette autorità ne specificheranno i motivi, e nel contempo ne daranno comunicazione al Ministero.

Inoltreranno invece, per il tramite gerarchico, le domande regolari, facendole pervenire al Ministero, con tutti i documenti prescritti, non oltre il 30 aprile 1932, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa.

Alle domande dei concorrenti che non siano ufficiali in s. p. e. le autorità riceventi dovranno inoltre allegare:

a) una dichiarazione, compilata in forma collegiale da un ospedale militare, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo, o non, al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie:

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'Arma dei CC. RR. sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa.

Per i concorrenti che non siano ufficiali allegheranno infine:

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale militare* 1914).

Art. 5.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni

Art. 6.

Gli ammessi al concorso saranno avvertiti, pel tramite dell'autorità militare alla quale presentarono la domanda dell'ammissione al concorso stesso, della data in cui dovranno presentarsi all'ospedale militare di Roma per sostenere i prescritti esami. Questi verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, e saranno presenziati dalle seguenti Commissioni, composte di 7 ufficiali medici (6 membri e 1 presidente) ed un ufficiale medico segretario, quest'ultimo senza diritto a voto, per i concorrenti medici; di tre ufficiali del corpo sanitario (1 presidente e 2 membri)

e di un ufficiale del corpo sanitario, segretario, quest'ultimo senza diritto a voto, per i concorrenti chimici farmacisti.

Il presidente, i membri e i segretari delle due Commissioni saranno nominati dal Ministro per la guerra.

La Commissione per i candidati medici potrà suddividersi in due sottocommissioni, l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica. Le due sottocommissioni funzioneranno riunite per la prova di igiene militare.

Art. 7.

Ogni membro di ciascuna Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica espressa in ventesimi dei punti a questa attribuiti. Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate fra loro e la somma ottenuta sarà divisa per tre, per avere il punto d'esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli speciali di carriera ed i titoli scientifici ogni membro disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati da ciascun membro divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli. Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto d'esame pel coefficiente 4 e il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per cinque

Art. 8.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che nella valutazione dei titoli scientifici e dei titoli speciali di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10 ventesimi.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente medico ed a tenente chimico farmacista in s. p. e. è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10 ventesimi, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12 ventesimi.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportata una votazione inferiore a 10 ventesimi perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo loro contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che senza giustificato motivo non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *Giornale militare.*

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti medici o tenenti chimici farmacisti in s. p. e., in base al presente decreto, assumeranno come data di anzianità assoluta nel grado quella sotto la quale la nomina verrà effettuata.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE MEDICO IN S. P. E.

PROVA I. — *Clinica medica e chirurgica* (orale e pratica).

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un malato di malattia medica od uno di malattia chirurgica; il candidato lo esamina e ne illustra i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione. La Commissione porta speciale attenzione sul modo con cui il candidato ha proceduto all'esame dell'ammalato ed ha rilevato i sintomi della malattia

PROVA II. — *Anatomia topografica* (orale e pratica).

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate; il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a disposizione della Commissione. Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportune.

1ª regione sopraioidea;
2ª regione sottoioidea;
3ª regione carotidea;
4ª regione sopraclavicolare;
5ª regione sottoclavicolare e deltoidea;
6ª regione antero-laterale della parete addominale;
7ª regione del canale inguinale;
8ª regione crurale;
9ª regione dell'ascella;
10ª regione della piega del gomito;
11ª regione posteriore del polso e dorsale della mano;
12ª regione anteriore del polso e palmo della mano;
13ª regione ginocchio (anteriore e posteriore);
14ª regione del collo del piede e dorsale del piede.

PROVA III. — *Igiene militare* (scritta).

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle 8 ore senza l'aiuto di libri o manoscritti.

PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONCORSO ALLA NOMINA A TENENTE CHIMICO-FARMACISTA IN S. P. E.

PROVA I (scritta).

Svolgimento scritto di un tema di chimica farmaceutica e tossicologica. Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

PROVA II (orale).

Prova pratica di analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione, che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

PROVA III.

Prova orale di materia medica nella parte attinente ai farmacisti - Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

Roma, addì 18 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

(289)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a due posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli ed a 21 posti di assistente aggiunto del Genio militare (gruppo C).

IL MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, concernente provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, contenente norme transitorie per i passaggi a categoria superiore, e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, concernente la revisione dei ruoli organici dei personali civili dell'Amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti concorsi per esami ai sottoindicati posti nei ruoli dei personali civili dell'Amministrazione militare:

a) vice agente dei depositi allevamento cavalli (grado 12°, gruppo *C*), posti n. 2;

b) assistente aggiunto del genio militare (grado 12°, gruppo *C*), posti n. 21.

Art. 2.

I concorsi anzidetti sono riservati:

1° agli agenti subalterni invalidi di guerra di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4, o altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno, alla data 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo del gruppo *C*, ed inoltre siano dal proprio Consiglio d'amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° a coloro che alla data del 18 dicembre 1930 si trovino in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto ed appartengano alla stessa data a ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerato nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° al personale che alla data 18 dicembre 1930 si trovi in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto e che presti ininterrotto servizio almeno dal 31 dicembre 1928 in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altre non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti, alla data del 18 dicembre 1930, le mansioni proprie del gruppo e del ruolo, per il quale concorre.

Potranno essere ammessi al concorso anche quelli tra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo, che pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino almeno dal 18 dicembre 1928 attribuzioni proprie del ruolo, per il quale concorrono, ed inoltre siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio in causa di obblighi militari.

Per l'ammissione ai concorsi di che trattasi si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 3.

Le domande di ammissione agli accennati concorsi, redatte su carta bollata da L. 5, dovranno essere trasmesse al Ministero della guerra (Direzione generale personali civili e affari generali - Divisione personali civili) entro il termine di quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

1° il loro preciso recapito;

2° i documenti annessi alle domande;

3° che accettano qualsiasi destinazione.

Il Ministro, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione ai concorsi.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza, legalizzato dal Prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli;

4° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune di attuale residenza dell'aspirante, vidimato dal Prefetto;

6° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva, per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di iscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

7° titolo di studio:

a) diploma di perito agrario rilasciato dalle Regie scuole agrarie medie, per gli aspiranti ai posti di vice agente dei depositi allevamento cavalli;

b) diploma delle Regie scuole assistenti edili, oppure licenza dei Regi laboratori-scuola (Sezione edile), per gli aspiranti ai posti di assistente aggiunto del genio militare.

Gli accennati titoli di studio dovranno essere stati conseguiti dai candidati entro il 18 dicembre 1930.

I titoli stessi dovranno essere presentati in originale od in copia autenticata dal notaio;

8° fotografia di data recente, con firma autenticata dal notaio;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti, i quali conferiscano eventualmente ai candidati i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi stabiliti dalle vigenti disposizioni per gli invalidi di guerra, per gli ex combattenti e per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

10° certificato rilasciato da un ufficiale medico del Regio esercito in servizio permanente effettivo, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Tale documento dovrà essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Sono dispensati dal produrre tale certificato i concorrenti invalidi di guerra i quali però, a norma dell'art. 30 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, verranno sottoposti a visita sanitaria presso una delle Commissioni medico-ospedaliere, esistenti presso gli ospedali militari e che saranno, per ogni concorrente, designate dal Ministero della guerra;

11° copia dello stato matricolare, per gli impiegati di ruolo, o certificato — per il personale non di ruolo — relativo al servizio prestato, dal quale risulti altresì che il candidato, alla data del 18 dicembre 1930, esercitava le funzioni proprie del gruppo e del ruolo, per il quale concorre. Tale certificato dev'essere di data non anteriore a quella del presente decreto;

12° tessera d'iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

I documenti di cui ai numeri 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, ai termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate la qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o non provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I concorrenti che siano agenti subalterni di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 2 e 7, e copia dello stato matricolare.

I documenti allegati alla domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge del bollo.

Art. 5.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare le loro qualità, mediante certificato debitamente legalizzato dal podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza.

Art. 6.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione delle Commissioni esaminatrici, e verranno pure designati i funzionari incaricati di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in prove scritte e grafiche e nella prova orale, giusta i programmi annessi al presente decreto. Gli esami stessi avranno inizio non prima di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avranno luogo in Roma.

Art. 8.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte e grafiche, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 9.

I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione esaminatrice e, sempre quando ciò sia possibile, tale formulazione sarà fatta immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per essere ammessi alla prova orale, occorre aver riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno 6 decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e grafiche e del punto ottenuto in quella orale.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva, ferma restando l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 11. A parità di merito, sarà tenuto conto dei diritti preferenziali, di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 11.

I posti messi a concorso saranno assegnati tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 12.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei vincitori dei concorsi.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicate nel Giornale militare ufficiale.

Art. 13.

I vincitori dei concorsi saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per i gradi indicati nel precedente art. 1.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 14.

I vincitori dei concorsi che comprovino di avere esercitato, all'atto della nomina, per un periodo non inferiore a 6 mesi, mansioni proprie del ruolo in cui vengono assunti, saranno esonerati dal prestare servizio di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 novembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO A POSTI DI VICE AGENTE DEI DEPOSITI ALLEVAMENTO QUADRUPEDI.

PROVE SCRITTE.

1ª *Agraria.*

I temi per la prova scritta di agraria verteranno su problemi e questioni d'indole generale, riflettenti l'agronomia e l'agricoltura, con speciale riguardo alle aziende nelle quali praticasi su larga scala l'allevamento del bestiame.

2ª *Estimo rurale.*

I temi per la prova scritta di estimo rurale avranno per oggetto la valutazione di miglioramenti fondiari (prosciugamenti, fabbricati, piantagioni, impianto di nuove coltivazioni, come prati stabili, ecc.) e dei loro effetti economici alla fine di un determinato periodo di tempo.

Il lavoro dovrà essere illustrato con l'esposizione dei principî fondamentali che regolano la materia.

Il candidato potrà consultare le tavole dei logaritmi, nonchè quei manuali tecnici, anche se speciali per l'estimo, che la commissione esaminatrice crederà di permettere.

N.B. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVE ORALI.

a) *Discussione sugli argomenti svolti dal candidato nelle prove scritte.*

b) *Agraria.*

Agronomia:

1. — Climatologia e meteorologia agraria - Influenza che dispiegano sulla vegetazione la latitudine, l'altitudine, i grandi bacini di acqua, le correnti marine, i larghi tratti di continente, i venti, le idro-meteore, la esposizione, l'inclinazione, i ripari, la configurazione e giacitura del terreno, la natura del terreno e lo stato della vegetazione - Influenza che sulla vita delle piante esercitano i diversi rapporti di temperatura fra l'aria e il terreno. Distribuzione e influenza della temperatura, della luce e della umidità atmosferica - Acclimazione - L'agricoltura d'Italia considerata sotto l'aspetto del clima.

2. — Terreno agrario - Origine e formazione del terreno agrario - Del terreno di alluvione in particolare - Strato coltivato, coltivabile e sottosuolo - Componenti immediati del terreno e loro proprietà - Classificazione dei terreni; secondo il predominio dei materiali immediati, secondo le attitudini naturali ed economiche.

3. — L'analisi meccanica e l'analisi chimica del terreno.

4. — Miglioramento delle condizioni fisiche del terreno - Dissodamenti - Lavori profondi - Lavori frequenti - Del riposo - Del debbio - Del sovescio.

Affossatura e fognatura: diversi modi di eseguirle; casi in cui si possono attuare.

Cenni sui prosciugamenti per mezzo di scoli ed emissari, di colmate, di posti assorbenti e macchine idrovore.

Modo di sistemare gli scoli in collina.

Irrigazione: suo scopo, sua importanza in Italia - Come usare delle acque a profitto dell'agricoltura - Dei serbatoi d'acqua - Influenza dell'irrigazione sulla coltura e sull'ordinamento dell'azienda.

5. — La concimazione: suoi scopi, effetti diversi secondo la natura del concime, del terreno e della pianta coltivata.

Concimi minerali, vegetali, animali e misti - Enumerazione dei concimi più importanti, specialmente dei letami e degli escrementi umani.

Preparazione e governo dei diversi concimi - Letami, terricciati - Concimi chimici, loro funzione e utilità - Valore dei concimi.

6. — Meccanica agraria - Forze motrici - Strumenti e macchine per lavorare la terra, per governare le piante, per la raccolta e manipolazione rurale dei prodotti - Veicoli o attrezzi per trasportare derrate, ecc.

7. — Consociazione e successione dei lavori per eseguire il rinnovo e il maggese - Influenza del maggese.

8. — Propagazione delle piante - Per seme: sementa in pari e in porche, scelta dei semi, semenzai, seminagione in posto - Seminatoi meccanici - Propagazione per gemma, talea, propaggine, margotta, ecc. - Innesto; condizioni della sua buona riuscita.

9. — L'avvicendamento delle piante e la rotazione agraria - Come si spieghi l'utilità di una buona rotazione - Scelta delle piante che devono formare una rotazione - Vantaggi economici di una buona rotazione - Esempi illustrati di rotazione.

10. — Consociazione delle piante.

Agricoltura:

1. — Cereali e leguminose da seme.

2. — Erbe da foraggio - Classificazione dei prati - Prati naturali e artificiali, temporanei, avvicendati, stabili: asciutti e irrigui. Di alcune erbe da prato in particolare: medica, lupinella, trifogli, sulla, ecc.

Piante da tubero e da radice carnosa;

Affienatura e conservazione di foraggi.

3. — Civaie più comuni e le più comuni erbe da orto.

4. — Classificazione degli alberi e degli arbusti. Loro coltivazione e in particolare dei vari modi di propagazione e di potatura: rimonda, spollonatura, sfogliatura, cimatura, ecc.: cure culturali, maturità, raccolta e conservazione dei prodotti.

5. — Cenni di frutticoltura e olivicoltura.

6. — Della vite - Vite a vigna - Vite a filari, mista ad altre piante.

7. — Del gelso.

8. — Silvicoltura - Importanza dei boschi per le diverse influenze che esercita sull'agricoltura specialmente quando rivestono gli alti monti - Nomenclatura forestale - Classificazione delle diverse essenze forestali secondo le loro speciali esigenze e proprietà.

Moltiplicazione delle essenze - Impianto del bosco - Cure successive - Rotazione dello scalvo nelle piante d'alto fusto e nelle ceppaie - Taglio delle foreste - Trasporto del legname - Prodotti dei boschi - Stagionatura e conservazione del legname d'opera.

c) *Economia.*

1. — Indole dell'industria agraria e difficoltà che s'incontrano nell'esercitarla Elementi da cui risulta - La materia prima - L'ambiente e i mezzi di lavorazione - Le macchine e la mano d'opera.

2. — I capitali dell'industria agraria; capitale fondiario, capitale agrario, fisso e circolante. Natura e fruttuosità di essi.

3. — Ragioni fisiche, economiche e speciali che influiscono sulla produttività dell'industria agraria.

4. — Sistemi di coltura, estensivo, intensivo, misto. Come attuare, secondo le circostanze locali, il passaggio dal sistema estensivo allo intensivo o al misto.

5. — Rapporti fra proprietari e coltivatori - Condizione dei fondi a mano padronale - Contratti d'affitto - Esame delle diverse condizioni inserite nell'inventario d'affitto - Contratti di colonia parziaria (mezzeria, terzeria, ecc.). Contratti misti.

6. — Quali le condizioni morali, la capacità e le attitudini del direttore e del personale dell'azienda rurale.

7. — Condizioni essenziali per ordinare e dirigere una impresa agraria.

Come determinare il rapporto fra le estensione del terreno a foraggi e quella destinata ad altre coltivazioni.

Come determinare il rapporto fra la produzione vegetale e quella animale.

A quali, tra le piante e tra gli animali, dare la prevalenza - Quali prodotti greggi ottenere - Quali tra essi trasformare e sino a qual punto spingere la trasformazione industriale dei prodotti.

8. — Stabilire se quando, e sino a qual limite, convenga intraprendere alcune delle industrie rurali.

9. — Definire la capacità dei caseggiati rurali, il numero della gente rurale e del bestiame, il quantitativo dei mangimi e lettimi, dei semi e dei conci occorrenti all'esercizio d'una azienda rurale.

d) *Estimo.*

1. — Introduzione: Nozioni preliminari sugli elementi da prendersi in considerazione nella compilazione di una stima.

Regole generali per la stima dei fondi e dei fabbricati.

2. — Stima dei fondi: Stima empirica - Criteri della stima empirica - Tipi di confronto.

Stima razionale - Determinazione dei prodotti delle piante erbacee e delle legnose; valutazione di essi, tenute presenti le condizioni del mercato - Determinazione delle spese - Deduzione del valore capitale della rendita netta - Aggiunte e riduzioni di capitali.

3. — Dei catasti: loro ufficio pratico in ordine alla conservazione della proprietà fondiaria, ai sistemi ipotecari, alle contrattazioni dei fondi, alle imposte.

4. — Valutazione delle stime o scorte vive o morte.

5. — Stima dei miglioramenti rurali: Stima del miglioramento del fondo, prodotto sia da circostanze estrinseche, come strade, condotte di acque, creazione di mercati, sviluppo di popolazione; sia da applicazioni, o maggiori o migliori, di lavoro e di capitale.

6. — Stime dei danni: Per incendio, per grandine o per inondazione.

7. — Stima delle acque irrigue.

8. — Servitù: Stima delle servitù, dell'uso, dell'abitazione, dell'usufrutto, delle varie specie di dominio nei livelli e nelle enfiteusi.

9. — Espropriazioni: Stima delle indennità per espropriazioni permanenti o temporanee a causa di utilità pubblica, per accesso ad altro fondo, per passaggio di acque, ecc

10. — Stima dei boschi: Stima dei boschi cedui e di alto fusto, determinandone la rendita netta e distinguendo la valutazione del terreno da quella delle piante in sè, e in rapporto alla rotazione dei tagli, tenendo presenti altresì i vincoli che fossero imposti dalla legge forestale.

11. — Stima dei fabbricati: Distinzioni sulla natura, sulla scopo, sulla collocazione del fabbricato.

Aspetti sotto cui può essere considerato il valore di un fabbricato, stima di esso secondo il costo di costruzione, il valore dell'area e dei materiali, e secondo la rendita netta - Circostanze che possono influire sul valore delle aree, e sulle diverse maniere e destinazioni dei fabbricati.

12. — Consegne, riconsegne, bilanci, inventari e rendiconto: Metodo per la compilazione delle consegne e riconsegne fabbricati, piante, scorte, ecc. - Metodi pratici per le misure occorrenti nelle consegne e riconsegne - Misura del letame, del fieno, delle botti.

Bilanci parziali, bilanci complessivi, bilanci degli oggetti aventi una quota di riparazione.

Inventari: inventario di un patrimonio, inventario rurale. Rendiconto.

e) *Contabilità.*

1. — Prenozioni - Conti e loro classificazione.

2. — Metodi di registrazione e specialmente del metodo detto di scrittura doppia - Libri principali, subalterni e ausiliari.

Inventario e cautele nel compilarlo - Classificazione dei capitali di un'azienda agraria - Apertura dei conti nel libro mastro - Conti che derivano dall'inventario - Conti che derivano dall'esercizio dell'azienda - Conti di chiusura - Bilancio - Relazione.

3. — Conti speciali e ricerca dei prezzi di costo e di produzione.

f) *Legislazione.*

1. — Formazione e pubblicazione delle leggi.

2. — Cenni sul diritto amministrativo - L'ordinamento dell'amministrazione centrale e locale - L'amministrazione di Stato e l'amministrazione civile.

3. — Diritto d'uso, d'usufrutto, d'abitazione - Servitù prediali - Loro nozioni e caratteri - Come si acquistano - Come si estinguono - Esame delle singole servitù stabilite dalla legge - Nozioni sulle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

4. — Il contratto di compra-vendita - Locazione di opere e di cose, e, in particolare, di fondi rustici: colonia parziaria e soccida. Il contratto di enfiteusi - Affrancazione di censi e livelli.

5. — Leggi speciali - Leggi sulla caccia e sulla pesca - Leggi sulle miniere e sulle cave - Leggi forestali - Disposizioni relative alle bonifiche e alla fillossera - Legislazione sulla condotta e sull'uso delle acque - Assicurazioni mutue ed a premio.

g) *Zootecnia.*

1. — Animali utili all'agricoltura.

2. — Nozioni generali sugli animali equini, bovini, ovini e suini.

3. — Delle attitudini delle diverse razze e di una stessa razza. Indizi di tali attitudini - Quali condizioni naturali ed artificiali possono influire sullo sviluppo delle diverse attitudini.

4. — Specializzazione delle diverse attitudini - Lavoro, carne, latte e lana - Pascolo e stabulazione.

5. — Modelli di scuderie, di stalle, di porcili, ecc. Condizioni igeniche delle scuderie, delle stalle, degli ovili, dei porcili, ecc.

6. — Preparazione e somministrazione degli alimenti e delle bevande - Strumenti per la preparazione degli alimenti, trincia-foraggi, tagliaradici, frantoi del grano e delle fave - Arnesi per la cottura dei foraggi secchi - Mangiatoie, abbeveratoie, ecc.

7. — Della castrazione.

8. — Riproduzione e scelta dei riproduttori - La selezione e l'incrociamento - L'accoppiamento - Norme per l'allevamento.

9. — Come stabilire il costo di produzione del lavoro, del latte e della lana.

10. — Allevamento degli animali da cortile - Dei bachi - Delle api.

PROVA PRATICA, AD INTEGRAZIONE DELLA PROVA ORALE.

Dovrà svolgersi in un deposito allevamento quadrupedi e comprenderà applicazioni delle seguenti materie:

a) agraria (agronomia e agricoltura);
b) meccanica agraria;
c) ezoognosia (esteriore conformazione degli animali).

Il Ministro: GAZZERA.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO AI POSTI DI ASSISTENTE AGGIUNTO DEL GENIO MILITARE.

PROVE SCRITTE.

1ª *Composizione italiana.*

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di coltura generale professionale e di saper scrivere in forma corretta.

2ª *Disegno geometrico ed architettonico.*

Rette, angoli, divisione di segmenti, degli angoli e della circonferenza: poligoni, raccordi e tangenti: sezioni coniche: curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici; riduzioni di disegni: tinte e segni convenzionali.
I cinque ordini di architettura.
Connessioni e collegamenti dei legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.
Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc. Disegno dei vari elementi delle fabbriche. Regole pratiche elementari di decorazione.
N. B. — La durata delle prove scritte è fissata in 6 ore.

PROVA ORALE.

a) *Matematica.*

Aritmetica. — Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazionari. Regola del tre semplice e composto. Regola d'interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.
Esercizi.
Nozioni di geometria intuitiva. — Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superficie e dei volumi dei solidi comuni.
Geometria pratica. — Allineamenti. Uso delle squadre agrimensorie. Misure delle lunghezze. Misura degli angoli. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello a cannocchiale. Rilievo di terreni Applicazione alla misura delle aree dei movimnti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica.*

Proprietà generale dei corpi. — Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione.
Equilibrio dei corpi. — Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capra. Piano inclinato. Vite. Cuneo.
Resistenze passive. — Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissione. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacità, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.
Pressione dei liquidi. — Principio di Pascal Torchio idraulico. Condizioni di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti; pressioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.
Magneti naturali ed artificiali. — Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica. Parafulmini. Principali specie di pile. Elettro-calamita. Campanelli elettrici.

Materiale da costruzione. — Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbie. Calci. Cementi. Pozzolana. Malte. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri Materie bituminose. Vernici, colori e mastici
I materiali da costruzioni nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) *Chimica.*

Aria atmosferica. — Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.
Acqua e sua composizione. — Acque meteoriche e sorgenti; loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano.
Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzioni.*

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato.
Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie.
Classificazione dei terreni. Assaggi. Escavazione. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi Strutture murarie. Piattabande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.
Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture.
Vari tipi di scale e loro armature. Vari tipi di solai, di legno, di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazzo.
Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonachi. Rivestimenti.
Rimedi e mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.
Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune: (travi, solai, pilastri, piattabande ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.
Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opere d'arte).
Conduttura d'acqua potabile. Impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica. Distribuzione delle acque. Riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli ambienti.
Nozioni sulle costruzioni militari. (Cenni sulle costruzioni di caserme, caratteristiche delle strade militari, cenni sui ponti di circostanza. Esplosivi e lavori di mina).

e) *Nozioni varie.*

Articoli del Codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Contabilità dei lavori. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misura, contabilità e liquidazione dei lavori.
Pronto soccorso per gli infortuni.

Il Ministro: GAZZERA.

(288)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.